

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	15
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	30
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	47
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	49
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	53
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	»	62
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	64

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Scelta Civica verso Cittadini per l'Italia-MAIE: (SCCI-MAIE); Civici e Innovatori (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi. Atto n. 337 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	3
ALLEGATO (<i>Proposta di parere</i>)	7

ATTI DEL GOVERNO

Venerdì 25 novembre 2016. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 11.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi. Atto n. 337.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 novembre 2016.

Cristina BARGERÒ (PD), *relatrice per la X Commissione*, illustra per le parti di competenza la proposta di parere elaborata in accordo con il relatore per la IX Commissione (*vedi allegato*), la quale tiene conto delle questioni segnalate da parte dei gruppi parlamentari e di quelle evidenziate nell'ambito delle audizioni svolte.

Rileva, in particolare, che i relatori hanno inteso seguire un criterio di neutralità tecnologica che lasci aperto lo spazio più ampio ai futuri sviluppi della tecnologia prevedendo l'inserimento anche dell'idrogeno tra i combustibili alternativi. Aggiunge che è stata affrontata la questione relativa alla interoperabilità dei punti di ricarica e la distinzione fra quelli accessibili al pubblico e quelli non accessibili. Sottolinea infine che l'osservazione alla lettera *r*), relativa all'articolo 9 dello schema di decreto è volta ad integrare la norma prevedendo di far precedere la decisione di investimento con un'analisi costi/benefici anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica, che consenta di valutare la sostenibilità sul piano economico, ambientale e sociale degli interventi.

Vincenzo GAROFALO (AP), *relatore per la IX Commissione*, nel rimettersi integralmente all'esaustiva esposizione della collega relatrice per la X Commissione, tiene a sottolineare l'impegno dei relatori a verificare la piena coerenza del testo – nell'intero articolato – alle finalità e agli obiettivi prefissati dalla direttiva recepita dal provvedimento in esame. Ritiene di poter segnalare due rilevanti aspetti, tra gli

altri, che sono stati oggetto di particolare approfondimento: le disposizioni relative al graduale adeguamento delle flotte dei mezzi adibiti al trasporto pubblico e l'esigenza che le disposizioni concernenti la circolazione nelle zone a traffico limitato (ZTL) possano essere ricondotte il più possibile a un'ispirazione omogenea nell'ambito delle singole regolamentazioni comunali al fine di incentivare la diffusione dei veicoli alimentati a combustibile alternativo.

Davide CRIPPA (M5S), nel riservarsi di approfondire i contenuti dell'articolata proposta di parere, auspica che siano state recepite le questioni segnalate dal proprio gruppo.

Con riferimento alla procedura prevista per l'espressione del parere, segnala che è stato allegato al parere della Conferenza unificata trasmesso dalla Presidenza della Camera il testo dello schema di decreto riformulato con le modifiche proposte dal Ministero delle infrastrutture all'articolo 18, comma 9, condiviso dall'ANCI. Chiede pertanto di precisare se la proposta di parere dei relatori faccia riferimento al testo trasmesso dalla Presidenza della Camera o a quello allegato al parere approvato in sede di Conferenza unificata. In questo caso, rileva come, a suo giudizio, il ruolo attribuito alle regioni sarebbe assai più rilevante di quello assegnato al Parlamento che esprime un parere vincolante per il Governo.

Cristina BARGERÒ (PD), *relatrice per la X Commissione*, fa presente che sono state recepite nella proposta di parere alcune osservazioni del MoVimento 5 Stelle, mentre non si è dato seguito ad altre – sulle quali peraltro convergevano anche i relatori – per un problema di *gold plating*, poiché andavano oltre quanto richiesto dalla normativa europea. Aggiunge che la proposta di parere ha sicuramente tenuto conto delle modifiche introdotte in sede di Conferenza unificata ritenute dai relatori politicamente rilevanti.

Vincenzo GAROFALO (AP), *relatore per la IX Commissione*, replicando in ordine al

rilievo su quale sia il testo oggetto del parere parlamentare, precisa che nella proposta di parere ci si riferisce ovviamente al testo originario trasmesso dal Governo. Come da prassi incontestata, il Parlamento si esprime dopo che sono stati acquisiti tutti i pareri endoprocedurali previsti, proprio allo scopo di avere tutti gli elementi istruttori necessari per le proprie valutazioni.

Pertanto il testo proposto dai relatori è stato elaborato anche tenendo conto del dialogo intervenuto tra il Governo nazionale e gli Esecutivi degli enti territoriali ma ciascuna osservazione si riferisce al testo originariamente assegnato dello schema di parere.

Davide CRIPPA (M5S) ribadisce che alle Commissioni è stato trasmesso il parere della Conferenza unificata corredato da un testo allegato il quale risulta già modificato a seguito delle intese intercorse fra il Governo e le regioni. Ribadisce che il ruolo attribuito alle regioni appare assai più rilevante di quello assegnato al Parlamento che esprime un parere non vincolante sullo schema di decreto trasmesso dal Governo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, propone ai colleghi di deliberare la proposta di parere sul provvedimento in esame nella seduta che potrebbe essere convocata il prossimo lunedì 28 novembre. Invita quindi tutti i gruppi parlamentari a segnalare ai relatori eventuali osservazioni o integrazioni.

Ignazio ABRIGNANI (SCCI-MAIE) si riserva di valutare ulteriori osservazioni che provvederà a segnalare direttamente ai relatori.

Gianluca BENAMATI (PD) esprime apprezzamento per il lavoro di approfondimento svolto dai relatori che tiene conto dell'attività istruttoria svolta dalle Commissioni riunite e delle questioni evidenziate dai soggetti auditi. Si riserva, in ogni caso, di valutare l'opportunità di integrare la proposta di parere illustrata nella se-

duta odierna con ulteriori osservazioni di rilievo.

Andrea VALLASCAS (M5S) chiede che nella prossima seduta sia prevista la presenza di un rappresentante del Governo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che il Governo ha già assicurato la sua presenza nella seduta prevista per la deliberazione della proposta di parere.

Davide CRIPPA (M5S) sottolinea che il proprio gruppo ha chiesto che il Governo sia sempre presente in sede di atti del Governo.

Ignazio ABRIGNANI (SCCI-MAIE) ritiene strumentale la richiesta dei deputati del gruppo M5S perché la presenza del Governo deve essere motivata da reali esigenze di confronto e approfondimento sui provvedimenti all'esame delle Commissioni. Sottolinea che la presenza del Governo non è sempre necessaria nei lavori delle Commissioni.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea che la presenza del Governo nei lavori delle Commissioni deve essere valutata in relazione alle fasi di esame dei provvedimenti e al valore aggiunto che essa può apportare al dibattito e all'approfondimento dei testi.

Davide CRIPPA (M5S), richiamando l'articolo 37 del Regolamento, ribadisce che il proprio gruppo ha chiesto che il Governo sia presente alle sedute convocate in sede di atti del Governo. Aggiunge che non sapeva se nella seduta di oggi si sarebbe deliberata la proposta di parere, pertanto a maggior ragione chiede che il Governo sia sempre presente.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea che è prassi consolidata della X Commissione deliberare qualsiasi proposta di parere dopo averla trasmessa per le vie brevi o presentata – come nel caso odierno – con un congruo anticipo rispetto alla sua deliberazione in modo che tutti possano

conoscerne i contenuti. Ribadisce che la presenza del Governo deve essere richiesta non in maniera automatica, ma nel momento in cui il suo apporto al dibattito sia necessario ad approfondire il merito dei provvedimenti all'esame delle Commissioni.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che la questione è stata già affrontata nella X Commissione lo scorso 19 ottobre in occasione dell'esame dello schema di atto normativo n. 343 quando, a fronte della richiesta dei deputati del gruppo M5S di garantire lo svolgimento della seduta alla presenza del Governo, aveva ritenuto di dare corso alla deliberazione del parere tenendo conto dell'esigenza di concludere tempestivamente l'esame dell'atto assegnato. A seguito della decisione da lui assunta, la deputata Giulia Grillo, vicepresidente vicario del gruppo M5S, aveva scritto alla Presidente della Camera chiedendo di far rispettare l'articolo 37 del regolamento e i diritti delle opposizioni. La Presidente Boldrini nella sua risposta, con lettera del 25 ottobre 2016, ha sottolineato come le richieste concernenti la presenza del Governo in Commissione, formulata ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento debba essere valutata alla luce della fase procedimentale nella quale sono avanzate tenendo conto, in quel caso, della scadenza prevista per l'utile deliberazione del parere. Aggiunge che la Presidente Boldrini, nel condividere le decisioni lui assunte nella seduta del 19 ottobre, ha sottolineato che « Si tratta, evidentemente, di una valutazione che attiene all'organizzazione e al buon andamento dei lavori, di cui è responsabile in ultima istanza il Presidente della Commissione, il quale, tenendo anche conto delle posizioni dei Gruppi, deve valutare le condizioni per l'efficace svolgimento delle attività dell'organo e per l'utile e tempestivo adempimento dei suoi compiti istituzionali ». Conclude che nel caso in questione la presidenza ritiene di accogliere la richiesta dei deputati del gruppo M5S ribadendo che il Governo ha già assicurato la sua presenza in fase di deliberazione della proposta di

parere. Ribadisce infine quanto già sottolineato dal deputato Benamati che è prassi consolidata della X Commissione procedere alla deliberazione del parere solo dopo che la proposta sia stata presentata in una precedente seduta o anticipata per email a tutti i commissari, che

non vi potevano essere dubbi sull'andamento della seduta odierna.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi. Atto n. 337.

PROPOSTA DI PARERE

Le Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive),

esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/94/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (Atto n. 337);

premesso che la citata direttiva pone in capo agli Stati membri l'obbligo di porre in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 18 novembre 2016;

preso atto che la relazione illustrativa esplicita che per effetto del combinato disposto della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea per l'anno 2014) entrata in vigore il 15 agosto 2015, e della legge n. 234 del 2012 – vigente a quella data – il termine per l'esercizio della delega viene a scadenza il prossimo 18 dicembre 2016;

segnalato che la medesima direttiva impone a ciascuno Stato membro di adottare un proprio Quadro Strategico Nazionale che comprenda una serie di misure minime fissate dalla direttiva, da sottoporre alla Commissione dell'Unione europea entro il 18 novembre 2016 e che, è richiesto agli Stati di presentare alla Commissione una relazione sull'attuazione entro il 18 novembre 2019 e, successivamente, ogni tre anni;

condivisi i principali contenuti della direttiva, volta a prevedere un quadro comune di misure per la realizzazione di

infrastrutture per i combustibili alternativi per il trasporto nell'Unione – individuati in elettricità, gas naturale e idrogeno – per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti;

preso atto che per ciascun tipo di propellente sono fissati obiettivi temporali distinti in ordine alla rete infrastrutturale di distribuzione (e segnatamente, per l'elettricità, gli Stati membri garantiscono la creazione, entro il 31 dicembre 2020, di un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico; per la creazione di punti di rifornimento di idrogeno il termine è fissato al 2025, mentre per il gas naturale la rete di rifornimento per il trasporto marittimo dovrà essere sviluppata per il 2030);

evidenziata, in termini generali, l'esigenza di assicurare il pieno rispetto del principio di neutralità tecnologica, in conformità allo spirito della direttiva, consentendo così una maggiore flessibilità e capacità di assecondare lo sviluppo futuro del mercato dei trasporti sostenibili e sottolineato, in tale prospettiva, l'opportunità di espungere dall'articolato ogni riferimento a specifici combustibili alternativi, sostituendolo con quello onnicomprensivo a « combustibili alternativi »;

acquisiti i contributi dei principali operatori interessati alla normativa in oggetto, nonché il parere reso dalla Conferenza unificata lo scorso 10 novembre;

valutata l'esigenza di intervenire sull'articolato nei seguenti punti:

all'articolo 2, che reca le definizioni:

per escludere l'estensione della definizione di veicolo elettrico anche ai veicoli ibridi non a ricarica esterna, che dunque non necessitano di un'infrastruttura di ricarica, eliminando il richiamo alla definizione contenuta nel decreto-legge n. 83 del 2012, conformando così il testo alla direttiva DAFI (*Deployment of Alternative Fuels Infrastructure*);

al comma 1, lettera f), atteso che non appare giustificato il riferimento alla sola rete di trasmissione né il mero riferimento ad un generatore a GNL;

al comma 1, lettera f), per estendere l'opzione di alimentazione di un generatore elettrico isolato a tutti i combustibili alternativi o quantomeno per evitare il riferimento al solo GNL integrandolo anche con il riferimento all'idrogeno, in attuazione del principio di neutralità tecnologica;

al comma 1, lettera g), per evitare che la definizione di « punto di ricarica o di rifornimento accessibile al pubblico » ivi indicata possa ingenerare confusione, adottando una formulazione più aderente al testo della direttiva che, in particolare, comprenda punti di ricarica accessibili senza alcuna restrizione collocati su area pubblica o privata ma aperta al pubblico, nonché il punto di ricarica associato ad un servizio di condivisione dei veicoli a seguito del pagamento del servizio di ricarica; ciò anche al fine di considerare non aperto al pubblico il punto di ricarica destinato ad uso privato installato su area privata o pertinenziale, sia esso in uso personale o aziendale;

all'articolo 3, ove si definiscono i contenuti del Quadro Strategico Nazionale (QSN), di cui all'Allegato III del provvedimento, e le modalità per il suo aggiornamento:

per far sì che QSN, nei suoi aggiornamenti, possa tenere conto – modulan-

dole al proprio interno – delle singole componenti di fornitura, favorendo quelle maggiormente sostenibili dal punto di vista ambientale, con particolare riguardo agli sviluppi tecnologici relativi alla fornitura di idrogeno per il trasporto;

per prescrivere che sia acquisito il parere della Conferenza unificata in sede di adozione delle linee guida per la redazione dei piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS);

all'articolo 4, che definisce modalità tempi e priorità per le infrastrutture destinate alla fornitura di elettricità per il trasporto:

per assicurare che a livello nazionale si adotti uno standard unico o almeno che vi sia interoperabilità tra i punti di ricarica;

per rafforzare la priorità dell'infrastrutturazione negli agglomerati urbani e suburbani, riformulando a tal fine il comma 1, alinea e lettere a) e b), nel senso di richiamare il parametro oggettivo relativo ai limiti di concentrazioni inquinanti;

per operare una distinzione tra punti di ricarica accessibili al pubblico e quelli non accessibili, al fine di consentire a questi ultimi – fermo restando l'obbligo di rispondere ai requisiti di sicurezza – la facoltà di adottare standard diversi rispetto a quelli cui devono attenersi i punti di ricarica accessibili al pubblico, sia al fine di preservare la neutralità tecnologica sia al fine di non ostacolare lo sviluppo e la ricerca innovativa nella realizzazione di punti di carica di potenza superiore a quella standard;

per precisare che occorre dotare di sistemi di misurazione intelligenti il punto di connessione della stazione di ricarica alla rete pubblica e non anche i singoli punti di ricarica all'interno della medesima stazione;

all'articolo 5, che concerne la fornitura di idrogeno per il trasporto stradale:

per ribadire al comma 2 che il motore ad idrogeno comprende anche quello che utilizza celle a combustibile, mediante richiamo alla nozione di cui al comma 1;

per ridurre il termine entro cui aggiornare il vigente DM 31 agosto 2006 concernente gli impianti di distribuzione di idrogeno al fine di accelerare gli investimenti sulla distribuzione dell'idrogeno;

all'articolo 6, nella parte in cui si disciplina la realizzazione della rete di distribuzione di gas naturale:

al fine di inserire, dopo il comma 3, misure volte a ridurre sensibilmente l'inquinamento atmosferico negli ambiti portuali adiacenti ai centri urbani;

allo scopo di coordinamento normativo con l'articolo 18, per la porzione di quest'ultimo riferita al GNL;

all'articolo 8, ove si prescrivono oneri di informazioni riguardo ai veicoli a motore immessi sul mercato dopo il 18 novembre 2016 e si richiamano le norme in materia di etichettatura per quanto riguarda i combustibili:

per richiamare, al comma 2, la normativa di unificazione vigente;

per ridurre il termine di cinque anni per l'adozione di un decreto ministeriale concernente le informazioni su prezzi e punti di rifornimento accessibili;

all'articolo 9, che detta norme per le infrastrutture di stoccaggio e trasporto del GNL di interesse nazionale:

per integrare la disposizione nel senso di far precedere la decisione di investimento con una analisi costi/benefici, sentito un soggetto terzo e indipendente quale l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) che consenta di verificare la sostenibilità sociale, ambientale e economica di tali interventi;

per introdurre al comma 7, la locuzione, già presente nell'ordinamento vigente, di « terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto »;

per precisare la salvaguardia delle infrastrutture di stoccaggio, trasporto e rigassificazione, relativi al GNL, riconosciuti come insediamenti strategici dall'introduzione di nuovi oneri fiscali;

all'articolo 10, ove sono disciplinate talune richieste autorizzative volte a realizzare modifiche agli impianti stabilendo che tali attività non rientrano tra le cosiddette attività regolate e, nello stesso tempo, affida compiti regolatori all'Autorità dell'energia elettrica, il gas e il sistema idrico:

per superare l'eventuale apparente contraddizione tra il primo periodo e il secondo periodo, nella parte in cui quest'ultimo prevede che l'Autorità determini le modalità per lo svolgimento di talune attività, al fine di evitare oneri impropri sulle attività regolate e distorsioni sui mercati non regolamentati relativi alle attività di cui al medesimo articolo 10;

per inserire in questo contesto una specifica disciplina per meglio definire le competenze procedurali per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale, in un'ottica di semplificazione e di efficienza;

all'articolo 14, che attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico compiti inerenti le condizioni economiche di fornitura di gas per le reti isolate:

per precisare che l'intervento della AEEGSI si riferisce esclusivamente alla remunerazione del servizio di vendita GNL ai clienti vulnerabili;

per attribuire alla AEEGSI flessibilità nella determinazione degli ambiti di intervento regolatorio, circoscrivendo il campo di intervento, ad esempio, sulla base del numero dei punti di fornitura serviti o alle situazioni in cui non possano dispiegarsi condizioni di concorrenzialità

nell'attività di vendita, anche in considerazione della futura cessazione dei regimi di tutela per la clientela domestica attualmente vigenti;

all'articolo 15, che reca disposizioni in materia di misure per agevolare la realizzazione di punti di ricarica:

per allineare ad altre scadenze il termine entro cui i Comuni sono chiamati a modificare i propri regolamenti urbanistici per rendere obbligatoria, con decorrenza dalla medesima data, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli ad alimentazione elettrica, attualmente fissato al 1° giugno 2017, eventualmente posticipandolo alla scadenza dell'anno solare;

per ridurre la soglia minima di unità abitative per gli edifici residenziali di nuova costruzione, attualmente espressa in termini assoluti nella misura di 50 unità ad una soglia di 10 unità adottata come parametro per l'obbligo di predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli;

per eliminare il comma 3, che potrebbe essere ultroneo atteso che la disciplina sulla trasformazione dei veicoli a motore endotermico in elettrici (*revampig*) è già contenuta nel decreto Ministero dei trasporti e delle infrastrutture n. 219/2015;

all'articolo 18, relativamente alle misure per la diffusione dell'utilizzo del gas naturale e dell'elettricità nel trasporto stradale:

per tenere in debito conto la possibilità di fissare l'obbligo di dotarsi di un punto di rifornimento di GPL nel caso in cui sussistano gli impedimenti di natura tecnica e economica di cui al comma 5;

per specificare, ove si fa riferimento alle infrastrutture di ricarica elettrica, (commi 1, 6 e 11), che esso concerne punti di ricariche di potenza elevata almeno veloce;

per inserire una specifica disposizione ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 in ambito autostradale;

per adottare come riferimento, ai commi 3 e 4, le province i cui capoluoghi abbiano superato i limiti di concentrazione dell'inquinamento per almeno due anni su sei nel periodo 2009-2014;

per declinare gli impedimenti con riguardo alla lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento (lettera *b*));

al comma 9, nel testo condiviso con la Conferenza unificata:

1) per precisare i soggetti sui quali ricade l'obbligo, con particolare riguardo alla platea dei gestori di servizi che svolgono le attività nelle province di cui al primo periodo;

2) per estendere l'obbligo di acquisto di veicoli e autobus anche ai cosiddetti veicoli ibridi;

3) per eliminare il terzo periodo, al fine di evitare confusione nell'uso della nozione di « suddivisione in lotti »;

4) per riferire l'obbligo di acquisto nella percentuale prevista a veicoli che utilizzano combustibili alternativi espungendo ogni riferimento a specifiche tipologie di carburante;

5) per introdurre un periodo transitorio di 12/18 mesi per l'entrata in vigore della clausola per l'acquisto di autobus e mezzi per la raccolta rifiuti, atteso che l'introduzione del vincolo con effetto immediato potrebbe essere prematura, sia per evitare l'esplosione di costi di acquisto per la PA – in considerazione degli scarsi modelli esistenti sul mercato e del non ancora completo sviluppo delle tecnologie (soprattutto nel caso dell'elettrico) –, sia per consentire all'industria produttiva di adeguare i propri investimenti;

all'articolo 19, ove si prevede una specifica regolamentazione delle amministrazioni locali, con propri provvedimenti, fi-

nalizzata a consentire nelle aree a traffico limitato la circolazione dei veicoli alimentati a combustibili alternativi:

per verificare la possibilità di rendere più omogenee le regolamentazioni di accesso alle ZTL e dei blocchi traffico sul territorio per dare un messaggio certo e univoco al consumatore finale all'atto dell'acquisto di veicoli alimentati con combustibili alternativi;

all'articolo 23, che nella formulazione attuale si limita a ribadire la validità delle disposizioni tributarie vigenti in materia di accisa:

per precisare che le disposizioni in materia di accise relativamente al gas naturale si applicano anche al biometano e al GNL,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), eliminare il secondo periodo;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera f), sostituire le parole « di trasmissione » con la parola « elettrica »;

c) all'articolo 2, comma 1, lettera f), sostituire le parole « a gas naturale liquefatto-GNL » con le seguenti: « da combustibili alternativi » oppure, in alternativa, aggiungere, in fine « o idrogeno »;

d) all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 1), dopo la parola « pubblico » aggiungere « anche »;

e) all'articolo 3, comma 5, andrebbe esplicitato che il quadro strategico nazionale possa tenere conto modulandole al proprio interno, delle singole componenti di fornitura, favorendo quelle maggiormente sostenibili dal punto di vista ambientale;

f) all'articolo 3, comma 7, lettera c), dopo le parole « dei trasporti » aggiungere « previo parere della Conferenza unificata »;

g) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole « per garantire » aggiungere « la interoperabilità tra punti già presenti e da installare e »;

h) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole « veicoli elettrici circolino » aggiungere « almeno »;

i) all'articolo 4, comma 1, sostituire le lettere a) e b) come segue:

a) città metropolitane – poli e cintura – e altre aree urbane che hanno registrato nell'ultimo triennio lo sfioramento dei limiti delle concentrazioni inquinanti come previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155;

b) aree urbane non rientranti nella lettera a);

j) all'articolo 4, comma 5, si operi una distinzione tra punti di ricarica accessibili al pubblico e quelli non accessibili, al fine di consentire a questi ultimi – fermo restando l'obbligo di rispondere ai requisiti di sicurezza – la facoltà di adottare standard diversi rispetto a quelli cui devono attenersi i punti di ricarica accessibili al pubblico, ove siano di potenza superiore a quella standard;

k) all'articolo 4, comma 7 si valuti l'opportunità di precisare che occorre dotare di sistemi di misurazione intelligenti il punto di connessione della stazione di ricarica alla rete pubblica e non anche i singoli punti di ricarica all'interno della medesima stazione;

l) all'articolo 5, comma 2, dopo la parola « motore » aggiungere « di cui al comma 1, »;

m) all'articolo 5, comma 3, sostituire le parole: « 18 novembre 2017 » con le seguenti « 31 marzo 2017 »;

n) all'articolo 6, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Al fine di ridurre sensibilmente l'inquinamento atmosferico all'interno degli ambiti portuali limitrofi ai grandi centri urbani, le navi adibite alla navigazione marittima e le navi adibite alla naviga-

zione interna, entro il 31 dicembre 2018 adottano sistemi propulsivi che garantiscano l'uso del GNL, dell'idrogeno o di altri combustibili alternativi, durante le manovre di ingresso e di uscita dai porti, nel rispetto degli standard sulle emissioni di zolfo dalla navi previsti dalla normativa vigente. »;

o) all'articolo 6, commi 7 e 9, si effettuino un richiamo all'articolo 18;

p) all'articolo 8, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da « per quanto riguarda » fino alla fine del periodo con le seguenti « di cui alle norme tecniche di unificazione »;

q) all'articolo 8, comma 6, sostituire la parola « cinque » con « quattro »;

r) all'articolo 9, si valuti l'opportunità di integrare la norma prevedendo di far precedere la decisione di investimento con una analisi costi/benefici, anche avvalendosi dell'AEEG, che consenta di verificare la sostenibilità sul piano economico, ambientale e sociale di tali interventi e quindi la coerenza con le finalità espressamente enunciate dal medesimo articolo;

s) all'articolo 9, comma 7, sostituire le parole « impianti di rigassificazione e stoccaggio di gas naturale liquefatto » con « terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto »;

t) si precisi infine al medesimo articolo la salvaguardia delle infrastrutture di stoccaggio, trasporto e rigassificazione, relativi al GNL, riconosciuti come insediamenti strategici dall'introduzione di nuovi oneri fiscali;

u) all'articolo 10, comma 3, si verifichi se vi sia contraddizione tra il primo periodo e il secondo periodo, nella parte in cui quest'ultimo prevede che l'Autorità determini le modalità per lo svolgimento di talune attività, al fine di evitare oneri impropri sulle attività regolate e distorsioni sui mercati non regolamentati relativi alle attività di cui al medesimo articolo 10;

v) dopo l'articolo 10 si abbia cura di verificare l'opportunità dell'introduzione di una disposizione del seguente tenore, aggiungere l'articolo 10-bis:

« ART. 10-bis (*Procedimenti ambientali*).

1. Nella Parte Seconda, Allegato II – Progetti di competenza statale del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 8) dopo le parole « gas di petrolio liquefatto » è aggiunto « e di gas naturale liquefatto ». Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate o in fase di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nella Parte Seconda, Allegato III – Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano è aggiunto il seguente punto « h-bis) « Stoccaggio di gas naturale liquefatto, con capacità complessiva superiore a 200 tonnellate, già soggetti all'articolo 15 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 »; sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate o in fase di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto »;

w) all'articolo 14, comma 1, dopo la parola « vendita » aggiungere « per i clienti vulnerabili »;

x) all'articolo 14, comma 1, si valutati l'opportunità di attribuire alla AEEGSI flessibilità nella determinazione degli ambiti di intervento regolatorio, circoscrivendo il campo di intervento, ad esempio, sulla base del numero dei punti di fornitura serviti o alle situazioni in cui non possano dispiegarsi condizioni di concorrenzialità nell'attività di vendita, anche in considerazione della futura cessazione dei regimi di tutela per la clientela domestica attualmente vigenti;

y) all'articolo 15, comma 1, capoverso 1-ter, sostituire le parole « 1 giugno » con le parole « 31 dicembre »;

z) all'articolo 15, comma 1, capoverso 1-ter si riduca l'indicazione della soglia minima di unità abitative per gli edifici residenziali di nuova costruzione a dieci unità;

aa) all'articolo 15 sopprimere il comma 3;

bb) all'articolo 18, comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente « In alternativa a quanto previsto dal comma 1, ove ricorrano contemporaneamente le impossibilità tecniche di cui alle lettere b) e c) di cui al comma 5, le Regioni con densità superficiale di numero di impianti di distribuzione di GPL al di sotto della media nazionale, indicata in prima applicazione nella tabella III della Sezione D dell'Allegato III, prevedono l'obbligo impianti di distribuzione GPL;

cc) all'articolo 18, commi 1, 6 e 11, dopo le parole « ricarica elettrica » aggiungere « di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1 »;

dd) all'articolo 18, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis) In ambito autostradale gli obblighi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo e al comma 1, lettera c), dell'articolo 4, sono assolti dai concessionari autostradali, i quali entro il 31 dicembre 2018 presentano al concedente un piano di diffusione dei servizi di ricarica elettrica, di GNL e GNC, garantendo un numero adeguato di punti di ricarica lungo la rete autostradale e la tutela del principio di neutralità tecnologica degli impianti. I suddetti concessionari sono impegnati, in caso di affidamento a terzi del servizio di ricarica, al rispetto delle procedure competitive di cui all'articolo 11, comma 5-ter, della legge 23 dicembre 1992, n. 498. »;

ee) all'articolo 18, commi 3 e 4, fare riferimento alle province i cui capoluoghi abbiano superato i limiti di concentrazione dell'inquinamento per almeno due anni su sei nel periodo 2009-2014;

ff) all'articolo 18, comma 5, lettera b), sostituire la parola « distanza » con « lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento » e aggiungere in fine le parole « o comprovati ostacoli fisici legati alle caratteristiche del territorio che determinino oneri economici eccessivi »;

gg) all'articolo 18, comma 6, sostituire la parola « elettricità » con le seguenti: « nuovi punti di ricarica elettrica almeno della tipologia veloce, di cui all'articolo 2, comma 1. »;

hh) all'articolo 18, comma 9, nel testo condiviso con la Conferenza unificata si abbia cura di intervenire:

al fine di precisare che l'obbligo ricade sui i gestori di servizi che svolgono le attività nelle province di cui al primo periodo;

per estendere l'obbligo di acquisto a veicoli a tecnologia *full hybrid* termico-elettrico, nonché ibridi nel caso degli autobus;

per eliminare il terzo periodo;

per riferire l'obbligo di acquisto nella percentuale prevista a veicoli che utilizzano combustibili alternativi espungendo ogni riferimento a specifiche tipologie di carburante, ovvero precisare che potrà riguardare in futuro l'acquisto di veicoli ad idrogeno;

ii) all'articolo 18, comma 9, si introduca un periodo transitorio di 12/18 mesi per l'entrata in vigore della clausola per l'acquisto di autobus e mezzi per la raccolta rifiuti;

jj) all'articolo 19, sostituire le parole « possono consentire » con « consentono » e prevedere formule atte a supportare l'introduzione di una regolamentazione omogenea per l'accesso alle ZTL sull'intero territorio nazionale;

si valuti altresì l'opportunità di inserire il seguente comma:

« 1-bis. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, promuove la stipulazione di una intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali per assicurare una regolamentazione omogenea dell'accesso alle aree a traffico limitato dei veicoli alimentati a combustibili alternativi di cui al presente decreto e per

la loro esclusione, subordinatamente al rispetto dei vincoli di protezione ambientale, dai blocchi anche temporanei alla circolazione stradale »;

kk) sostituire l'articolo 23 con il seguente:

« ART. 23 (*Coordinamento con normativa fiscale*) – 1. Le disposizioni tributarie vigenti in materia di accisa relativamente al gas naturale si applicano anche al biometano e GNL »;

ll) infine, in sede di aggiornamento del Quadro strategico nazionale, si abbia cura, anche avvalendosi della collabora-

zione di ENEA, del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, di adottare le misure necessarie per lo sviluppo della fornitura diretta di idrometano mediante la rete gas naturale nazionale, valutando la possibilità di applicare anche all'idrogeno, in modo non discriminatorio, le norme del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relative al gas naturale, nonché l'opportunità di incentivare l'immissione di idrogeno nella rete del gas naturale, con una disposizione sul modello di quella prevista, per il biometano, dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis-A Governo (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	15
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	24

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Venerdì 25 novembre 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 11.35.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

C. 4127-bis-A Governo.

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, avverte che non sono stati trasmessi fino ad ora gli emendamenti riferiti al provvedimento in esame.

Quanto al contenuto del provvedimento in esame, desidera segnalare, in sintesi, che il disegno di legge di bilancio 2017 introduce una serie di disposizioni per rafforzare, sul piano delle risorse finanziarie, la proiezione italiana all'estero. È stata tra l'altro autorizzata la spesa di 10

milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019 al fine di consentire la partecipazione italiana a centri di ricerca europei e internazionali ed alle iniziative promosse dai gruppi informali dalle istituzioni e dagli organismi dell'Unione europea e dalle banche e da fondi internazionali di sviluppo, È stata prevista una specifica autorizzazione di spesa di 1.000.000 di euro per il 2017 e di 500.000 euro per ciascuna annualità 2018 e 2019 per la predisposizione e l'attuazione del terzo Piano di azione nazionale su « Donne Pace e Sicurezza » da adottare in attuazione della risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle successive risoluzioni in materia. Sono state inoltre previste misure di razionalizzazione delle spese dell'Amministrazione degli affari esteri. Nell'ambito degli interventi per la cooperazione allo sviluppo e per la gestione dei flussi migratori è creato un fondo allocato sul bilancio del MAECI per interventi straordinari di dialogo con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, con una dotazione di 200 milioni per il 2017. Altre misure hanno riguardato il settore della proiezione culturale del nostro Paese nel mondo come, ad esempio, l'istituzione nello stato di previsione del MAECI di un fondo dotato di 20.000.000

euro per il 2017, di 30.000.000 euro per il 2018 e di 50.000.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, finalizzato alla promozione della lingua e della cultura italiana all'estero.

La manovra di bilancio per il 2017, come modificata nel corso dell'esame in sede referente, interessa anche il comparto agricolo attraverso, ad esempio, esenzioni, agevolazioni fiscali ed esoneri contributivi da riconoscersi a determinate categorie. Specifiche misure sono state adottate per il settore della pesca dove è stata prevista, tra l'altro, l'istituzione del Fondo di solidarietà per il settore ed è stato istituito un Fondo per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture e trasporti, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, ricerca, prevenzione del rischio sismico, nonché edilizia pubblica.

In materia ambientale, rileva, tra le altre disposizioni, l'istituzione di un Fondo destinato a finanziare interventi riguardanti, tra l'altro, la difesa del suolo e il dissesto idrogeologico ed è stato previsto che gli investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico nonché, sulla base delle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente, alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, di rilevante impatto sanitario sono, altresì, considerati con priorità, nell'ambito delle norme di finanza pubblica per il rilancio degli investimenti, ai fini dell'assegnazione di spazi finanziari agli enti locali, per il triennio 2017-2019, e alle regioni. Si prevede, poi, l'istituzione di un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative. Per quanto concerne le misure per l'emergenza sismica, il disegno di legge prevede di stanziare le risorse per gli interventi di riparazione, ricostruzione e assistenza alla popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e per la ripresa economica nei territori interessati. Il testo, infine, interviene sulla disciplina vigente riguardante le detrazioni per le spese

relative ad interventi di riqualificazione energetica, recupero edilizio e misure antisismiche prorogando fino al 31 dicembre 2017 la misura della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus).

Specifiche risorse sono destinate – nell'ambito di quelle stanziare per il Fondo del pubblico impiego – per assunzioni a tempo indeterminato (per il 2017 e dal 2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente) presso le amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al contempo, parte delle risorse del Fondo del pubblico impiego sono destinate all'incremento – dal 2017 – del finanziamento previsto a legislazione vigente per dare attuazione alle previsioni (della legge delega n. 124 del 2015) sulla revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia e di ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché (ai sensi della legge n. 244 del 2012) per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate; tali risorse possono essere altresì destinate al finanziamento della proroga, per l'anno 2017, del contributo straordinario pari a 960 euro su base annua previsto dalla legge di stabilità 2015 (n. 208 del 2015 all'articolo 1, comma 972) in favore del personale appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale. La dotazione complessiva del Fondo del pubblico impiego – destinata altresì alla copertura degli oneri aggiuntivi per la contrattazione collettiva 2016-2018 ed a « miglioramenti economici » del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico – è pari a 1,48 miliardi per il 2017 e a 1,93 miliardi a decorrere dal 2018. Nel corso dell'esame parlamentare è altresì previsto, per il riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la destinazione di una

quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti dello stesso personale (e derivanti dall'ottimizzazione e razionalizzazione di specifici settori di spesa) per un importo massimo di 5,3 milioni di euro, nonché di una quota parte del Fondo istituito per il finanziamento del servizio antincendi negli aeroporti (di cui all'articolo 1, comma 1328, della L. 296/2006), per un importo, in prima applicazione, in misura almeno pari a 10 milioni di euro. Tali finanziamenti operano (nel contesto dell'istituendo Fondo per il pubblico impiego) ai fini dell'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. È inoltre prorogata fino al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie vigenti del personale dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco unitamente all'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto n. 101 del 31 agosto 2013, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni. Inoltre, per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è disposto uno stanziamento di 70 milioni di euro per il 2017 e di 180 milioni per il periodo 2018-2030, istituendosi a tal fine un apposito fondo. Un ulteriore stanziamento, pari a 997 milioni di euro per l'anno 2017, è inoltre disposto in favore del fondo missioni internazionali istituito ai sensi dell'articolo 4 della recente « legge quadro missioni internazionali » (legge n. 145 del 2016).

Il provvedimento interviene in materia di cultura e spettacolo con una serie di disposizioni tra le quali si ricordano l'introduzione di una specifica disciplina, all'interno delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare l'ingresso in Italia di potenziali investitori che intendano effettuare una donazione a carattere filantropico di almeno 1 milione di euro a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori, fra gli altri, della cultura e del recupero dei beni culturali e paesaggistici e l'assegnazione della Card cul-

tura per i giovani, introdotta dalla legge di stabilità 2016, anche ai soggetti che compiono diciotto anni nel 2017 e si prevede che possa essere utilizzata anche per l'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro e di lingua straniera. In materia di informazione, si dispone la riduzione del canone RAI per abbonamento privato per il 2017.

In tema di finanza locale, numerose e diverse sono le tipologie di intervento, anche a seguito delle ulteriori norme inserite nel corso dell'esame presso la V^o Commissione. Tra i principali interventi vengono in rilievo le nuove regole sull'equilibrio di bilancio di regioni ed enti locali, diverse disposizioni concernenti la dotazione e l'utilizzo delle risorse finanziarie degli enti locali e delle regioni, alcune norme volte a favorire gli investimenti sia delle regioni che degli altri enti territoriali e, da ultimo, specifiche misure che incidono sulla regolazione dei rapporti finanziari con le autonomie speciali.

Con riguardo al settore della giustizia, il disegno di legge interviene su diversi aspetti, quali ad esempio la destinazione al fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti (anziché alla cassa delle ammende) delle risorse derivanti dalle sanzioni pecuniarie civili di cui al decreto legislativo n. 7 del 2016, la cui riscossione coattiva è affidata a Equitalia Giustizia; il finanziamento di 5 mln di euro all'anno, nel triennio 2017-2019, del Fondo per le pari opportunità, da destinare alle attività di sostegno e potenziamento dell'assistenza alle donne vittime di violenza e dei loro figli, attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali e dei centri antiviolenza e delle case rifugio previsto dal Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui al decreto legge n. 93 del 2013; l'aumento delle risorse del Fondo per le misure anti tratta; l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria; l'aumento delle risorse del Fondo per le adozioni internazionali; viene assicurata – a fini di prevenzione del ter-

rorismo e dei reati gravi, in attuazione della Direttiva 2016/68/UE – la copertura finanziaria (nel triennio 2017-2019) per la realizzazione, gestione e manutenzione della piattaforma informatica sull'uso dei dati dei codici di prenotazione nel settore del trasporto aereo (PNR).

Il disegno di legge di bilancio reca alcuni interventi in materia di immigrazione. In primo luogo, per far fronte alle esigenze di accoglienza connesse al massiccio afflusso di immigrati, viene introdotta la facoltà di destinare le risorse relative ai programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020, nel limite massimo di 280 milioni di euro, alle attività di trattenimento, accoglienza, inclusione e integrazione degli immigrati, oltre quelle già stanziare nella sezione II del bilancio. La sezione II del disegno di legge di bilancio opera, a sua volta, un rifinanziamento di 320 milioni di euro per il 2017 per le attività di trattenimento ed accoglienza degli immigrati. Nel complesso, le previsioni di spesa a legislazione vigente per la missione n. 27 «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» ammontano a circa 2.864 milioni di euro.

Quanto alle infrastrutture, si prevede, in primo luogo, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo destinato a finanziare interventi in materia, tra l'altro, di trasporti e viabilità, nonché infrastrutture ed edilizia pubblica. Nel corso dell'esame in Commissione, sono state, altresì, inserite specifiche disposizioni volte a regolare la liquidazione della società Expo 2015 e ad attuare il progetto di valorizzazione dell'area Expo 2015. Ulteriori disposizioni inserite nel corso dell'esame in Commissione sono finalizzate a destinare 7 milioni di euro per il 2017 al Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le città (e ulteriori risorse disponibili, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. Si prevede l'introduzione di una disciplina volta a destinare, a partire dal 1° gennaio 2018, esclu-

sivamente e senza vincoli temporali, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia a una serie di interventi, tra i quali la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, il riuso e la rigenerazione, nonché la demolizione di costruzioni abusive.

Con riferimento al settore dei trasporti si prevede l'istituzione di un piano strategico della mobilità sostenibile, incrementando le risorse attribuite al Fondo finalizzato all'acquisto, alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale ed estendendone le finalità. È stato inoltre previsto, sotto il profilo delle modifiche fiscali, nel corso dell'esame in sede referente, l'assoggettamento all'IVA al 5 per cento dei servizi di trasporto urbano di persone effettuati per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare precedentemente esenti dall'imposta nonché la facoltà di pagamento cumulativo della tassa automobilistica di proprietà per le aziende con flotte e camion di cui siano proprietarie, usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatrici in leasing. In continuità con quanto disposto dalla scorsa legge di stabilità è stata autorizzata l'ulteriore spesa di 13 milioni di euro per il 2017, di 30 milioni di euro per il 2018 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche. Si ricorda che, con la legge di stabilità per il 2016, erano stati autorizzati 17 milioni di euro per l'anno 2016 e di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Vi è una riduzione di risorse per l'anno 2017 (-345 milioni di euro) rispetto alle previsioni iniziali a legislazione vigente 2017 (erano 4.112,17 milioni di euro), relativamente al programma 13.8 «Sostegno allo sviluppo del trasporto».

Quanto alle comunicazioni si prevede il rinnovo dei diritti d'uso delle frequenze della telefonia mobile GSM (banda 900 Mhz) e UMTS (1800 Mhz) in scadenza, con

autorizzazione al cambio di tecnologia (cosiddetto *refarming*) e il rinnovo fino al 2029 dei diritti d'uso con pagamento in un'unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, dei contributi per il loro utilizzo, maggiorati del 30 per cento.

Sotto il profilo degli interventi fiscali, si segnala in primo luogo il rinvio al 2018 degli aumenti IVA introdotti dalla legge di stabilità 2015 – cd. clausola di salvaguardia – con la contestuale eliminazione degli aumenti di accise introdotti dalla legge di stabilità 2014 con riferimento al 2017 e 2018. Da tali misure il Governo stima che derivi una riduzione della pressione fiscale per 15.133 milioni di euro nel 2017. È inoltre introdotto un nuovo aumento dell'aliquota IVA di 0,9 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 (cioè fino al 25,9 per cento, qualora nel 2018 non si provveda a sterilizzare il previsto aumento del 3 per cento).

Oltre agli interventi in materia di riscossione, recupero dell'evasione, razionalizzazione degli obblighi di comunicazione (*spesometro*), definizione agevolata e voluntary disclosure, già contenuti nel decreto legge n. 193 del 2016, collegato alla manovra, sono previste alcune misure nel disegno di legge volte a rafforzare il contrasto all'evasione fiscale ovvero a generare maggiori entrate. Numerosi sono gli interventi fiscali agevolativi o, comunque, destinati a promuovere il rafforzamento della crescita economica, come ad esempio la proroga al 31 dicembre 2017 dell'*eco-bonus*, valevole sino al 2021 per le parti comuni degli edifici condominiali, nonché della detrazione (50 per cento) per gli interventi di ristrutturazione edilizia o il riconoscimento anche per il 2017 e il 2018, e nella misura del 65 per cento, del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, incluse le attività agrituristiche. Sono inoltre previsti rifinanziamenti per l'autoimprenditorialità e per le start-up innovative.

Specifiche misure sono volte ad agevolare fiscalmente le componenti delle retribuzioni legate a incrementi di produttività, le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa e il cosid-

detto *Welfare aziendale*. Si prevede, per il solo settore privato, uno sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. Viene prorogato, con uno stanziamento di 20 milioni di euro per il 2017 e 41,2 milioni di euro per il 2018 (quest'ultimo introdotto nel corso dell'esame parlamentare), il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, già previsto in via sperimentale per gli anni 2013-2016. Viene disposta la proroga per il 2017 e 2018 della facoltà riconosciuta alla madre lavoratrice, anche autonoma, di richiedere un contributo economico (c.d. *voucher asili nido* o *baby-sitting*) in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale.

In tema di politiche sociali e per la famiglia vanno ricordate le misure dirette a fornire un sostegno economico ai nuclei familiari. Viene istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il « Fondo di sostegno alla natalità ». Viene poi riconosciuto un premio alla nascita, o all'adozione di minore pari ad 800 euro, corrisposto, in unica soluzione dall'INPS, a domanda della futura madre, che può essere richiesto al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione. Inoltre viene istituito, a partire dal 2017, un buono per l'iscrizione in asili nido pubblici o privati, o per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche, di 1.000 euro annui per i nuovi nati dal 2016, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione, e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private. Dal 2017 è poi stabilito un incremento a regime di 150 milioni a valere sullo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale,

Il disegno di legge di bilancio contiene numerose misure in materia previdenziale. Si prevede la possibilità, per l'INAIL (previa adozione di un apposito regolamento) di sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso, dedicati all'at-

tivazione di start-up innovative, ovvero costituire e partecipare a start-up di tipo societario, intese all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca ed aventi quale oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi di alto valore tecnologico. Si prevede la detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese effettuati dalle casse previdenziali o da fondi pensione nel limite del 5 per cento dei loro asset. Si riduce l'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS. Si introduce, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) e una indennità, a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici (c.d. APE sociale). Si interviene sulla disciplina della c.d. «quattordicesima», somma introdotta dal 2007 per incrementare i trattamenti pensionistici di importo più basso. Si introduce la possibilità per i cd. lavoratori precoci, a decorrere dal 1° maggio 2017, di accedere al pensionamento anticipato con un requisito contributivo ridotto di 41 anni e si agevola ulteriormente l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono attività usuranti.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il disegno di legge di bilancio è in primo luogo riconducibile alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato e tutela della concorrenza », rimesse alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Sin dalla sentenza n. 14 del 2004, la Corte costituzionale ha infatti rilevato che l'inclusione della tutela della concorrenza nella lettera e) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione – insieme alle materie moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie – « evidenzia l'intendi-

mento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese; strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico. L'intervento statale si giustifica, dunque, per la sua rilevanza macroeconomica « (nello stesso senso, sent. nn. 14 e 272 del 2004, nn. 175 e 242 del 2005, nn. 401, 430, 443 e 452 del 2007 nonché nn. 320 e 322 del 2008).

Il disegno di legge investe altresì, in via prevalente, le materie « armonizzazione dei bilanci pubblici », anch'essa spettante alla competenza alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, che ha introdotto in Costituzione il principio del pareggio di bilancio) e « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni. Il coordinamento della finanza pubblica, come confermato dalla giurisprudenza costituzionale, non sembra costituire propriamente un ambito materiale quanto piuttosto una finalità assegnata alla legislazione statale, funzionale anche al perseguimento di impegni finanziari assunti in sede europea, ivi inclusi gli obiettivi quantitativi collegati al rispetto del Patto di stabilità e crescita a livello europeo. La coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea per l'equilibrio dei bilanci e per la sostenibilità del debito pubblico e l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea sono principi ora direttamente richiamati dagli articoli 97, primo comma, e 119, primo comma, della Costituzione, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

Quanto alle singole disposizioni rileva che l'articolo 1, comma 140, prevede l'istituzione di un Fondo con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017,

3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032 al fine di assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in una serie di settori di spesa. Alcuni dei predetti settori di spesa, quali « trasporti, viabilità, mobilità sostenibile », « riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie »; « infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione », « ricerca »; « edilizia pubblica, compresa quella scolastica »; « investimenti per la riqualificazione urbana delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia » sono suscettibili di incidere su profili di competenza delle Regioni. L'utilizzo del fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni interessate per i settori di spesa che investono profili di loro competenza, coinvolgimento richiesto dalla consolidata giurisprudenza costituzionale (cfr., ex multis, sentenze n. 131 del 2016, n. 7 del 2016, n. 261 del 2015, n. 278 del 2010, n. 383 del 2005, n. 6 del 2004, n. 303 del 2003). Osserva che l'articolo 1, comma 144, autorizza la spesa di 13 milioni di euro per il 2017, di 30 milioni di euro per il 2018 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche. Le risorse sono destinate a progetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni interessate. Ricorda che il predetto articolo 1, comma 144, incide sulle materie « grandi reti di trasporto » e « governo del territorio », di competenza concorrente tra Stato e regioni (articolo 117, terzo comma della Costituzione) e non prevede inoltre un termine per l'emanazione del decreto.

Sottolinea che l'articolo 1, comma 269 prevede che, ai fini dell'accesso alle risorse del fondo integrativo statale per la con-

cessione delle borse di studio, ciascuna Regione razionalizza l'organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante l'istituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un unico ente erogatore dei medesimi servizi, prevedendo comunque una rappresentanza degli studenti negli organi direttivi; sono comunque fatti salvi i modelli sperimentali previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 68 del 2012. Sottolinea, inoltre, che il predetto 1, comma 269, investe la materia di competenza regionale « organizzazione amministrativa della Regione ».

Evidenzia che l'articolo 1, comma 506, prevede che alle regioni e alle province autonome che non sanciscono l'intesa regionale disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012 si applicano, in caso di mancata intesa, alcune delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto delle regole di bilancio. Fa presente altresì che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non risulta peraltro allo stato ancora adottato.

Rileva che l'articolo 1, comma 527, estende al 2020 l'obbligo per le Regioni a statuto ordinario, già previsto per il periodo 2015-2019, di assicurare un contributo alla finanza pubblica pari a 750 milioni di euro annui ed un contributo aggiuntivo pari a 3.452 milioni di euro annui anch'esso esteso al 2020. Al riguardo evidenzia che, secondo la giurisprudenza costituzionale, possono essere ritenuti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica le norme che « si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi » (ex plurimis, sentenze n. 198 del 2012, n. 262 del 2012, n. 236 del 2013 e n. 23 del 2014). La Corte costituzionale ha peraltro individuato la presenza di limiti alla disciplina di fonte statale, sottolineando l'esigenza

che la disciplina di contenimento delle spese rivesta un carattere transitorio, con conseguente illegittimità costituzionale dell'estensione a tempo indeterminato delle misure restrittive (sentenze n. 193 del 2012, n. 79 del 2014, n. 64 del 2016).

Rileva che l'articolo 1, comma 528, introduce la possibilità di prevedere versamenti da parte delle Regioni interessate a seguito della rideterminazione dei livelli di finanziamento e fa presente che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 79 del 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione che prevedeva a carico delle Regioni un obbligo di restituzione al bilancio dello Stato.

Evidenzia che l'articolo 1, comma 599, istituisce un fondo per l'incremento degli assegni al nucleo familiare in presenza di quattro o più figli da corrispondersi al cittadino italiano lavoratore in un Paese membro delle Unione europea con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Dall'accesso al fondo sono dunque esclusi i cittadini europei ed extra-europei che lavorano in Italia, nonché i cittadini italiani che lavorano in Paesi extra-europei. Fa presente, al riguardo, che la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto fin da subito che il principio di uguaglianza, pur essendo nell'articolo 3 della Costituzione formalmente riferito ai soli cittadini italiani, si applica anche agli stranieri (sentenze n. 120 del 1967 e n. 104 del 1969). Osserva che la Corte ha ripetutamente affermato che è consentito attuare una disciplina differenziata per l'accesso a prestazioni eccedenti i limiti dell'essenziale, al fine di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse economiche da destinare al maggior onere conseguente, purché i canoni selettivi adottati rispondano al principio di ragionevolezza, in quanto è consentito introdurre regimi differenziati, circa il trattamento da riservare ai singoli consociati, soltanto in presenza di una « causa » normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitraria » (sentenze n. 432 del 2005, n. 4 del 2013). Su questa base, con

la sentenza n. 40 del 2011, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione che escludeva dall'accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali di una Regione a cittadini extracomunitari e ai cittadini europei non residenti da almeno 36 mesi, in quanto introduceva « inequivocabilmente una preclusione destinata a discriminare tra i fruitori del sistema integrato dei servizi concernenti provvidenze sociali fornite dalla Regione i cittadini extracomunitari in quanto tali, nonché i cittadini europei non residenti da almeno trentasei mesi. Detta esclusione assoluta di intere categorie di persone [...] non risulta rispettosa del principio di uguaglianza, in quanto introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari, non essendovi alcuna ragionevole correlabilità tra quelle condizioni positive di ammissibilità al beneficio [...] e gli altri peculiari requisiti (integrati da situazioni di bisogno e di disagio riferibili direttamente alla persona in quanto tale) che costituiscono il presupposto di fruibilità di provvidenze che, per la loro stessa natura, non tollerano distinzioni basate né sulla cittadinanza, né su particolari tipologie di residenza volte ad escludere proprio coloro che risultano i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che un siffatto sistema di prestazioni e servizi si propone di superare perseguendo una finalità eminentemente sociale. Tali discriminazioni, dunque, contrastano con la funzione e la ratio normativa stessa delle misure [...] in violazione del limite di ragionevolezza imposto dal rispetto del principio di uguaglianza (articolo 3 della Costituzione), la sentenza n. 133 del 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione che riconosceva l'assegno regionale al nucleo familiare per figli ed equiparati ai cittadini stranieri extracomunitari solo se in possesso della residenza in Regione da almeno cinque anni.

Rileva che l'articolo 1, ai commi da 613 a 615, istituisce un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla

promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative; ai sensi del comma 3, il Piano è approvato entro il 30 giugno 2017 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i ministri interessati. Tale piano appare investire profili relativi alla materia di competenza regionale « trasporto pubblico locale e regionale », senza prevedere alcun coinvolgimento delle Regioni nell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione del Piano, come richiesto dalla giurisprudenza costituzionale. La Corte ha in proposito dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme che prevedevano l'adozione di piani nazionali, in materie che incidono su competenze regionali, senza la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni con riferimento al Piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria (sentenza n. 7 del 2016) e al Piano strategico nazionale della portualità e della logistica (sentenza n. 261 del 2015). Fa presente che l'articolo 1, comma 619, assegna alle scuole materne paritarie un contributo aggiuntivo di 50 milioni di euro per il 2017. Le modalità e i criteri di ripartizione sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, senza prevedere forme di coinvolgimento delle Regioni. Al riguardo, fa presente che secondo la giurisprudenza costituzionale, i finanziamenti alle scuole non statali sono riconducibili alla materia dell'istruzione, di competenza concorrente tra Stato e Regioni (sentenze n. 50 del 2008 e n. 423 del 2004). Osserva che l'articolo 1, comma 602, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2017, sono individuate le iniziative urgenti

di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, anche con riferimento alle sinergie tra i servizi sanitari regionali e l'INAIL, valutabili da quest'ultimo ente previdenziale nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare. Tale disposizione investe profili di competenza regionale in materia di « edilizia sanitaria », senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni interessate;

Rileva che l'articolo 1, comma 627, istituisce il Fondo nazionale per la rievocazione storica, finalizzato alla promozione di attività, feste e valorizzazione di beni culturali attraverso la rievocazione storica, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. L'accesso al Fondo è consentito in via diretta alle Regioni, ai Comuni, alle istituzioni culturali e alle associazioni di rievocazione riconosciute attraverso appositi albi tenuti presso i Comuni o già operanti da un minimo di dieci anni, in base a criteri determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni interessate. Evidenzia che il predetto articolo 1, comma 627, attiene alla materia « organizzazione di attività culturali », di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione),

Illustra, quindi, una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (vedi allegato) sul testo del disegno di legge di bilancio.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 11.40.

ALLEGATO

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis-A Governo).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge del Governo C. 4127-bis-A, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 »;

rilevato che il disegno di legge di bilancio è in primo luogo riconducibile alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato e tutela della concorrenza », rimesse alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione);

ricordato che, sin dalla sentenza n. 14 del 2004, la Corte costituzionale ha infatti rilevato che l'inclusione della tutela della concorrenza nella lettera e) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione – insieme alle materie moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie – « evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese; strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico. L'intervento statale si giustifica, dunque, per la sua rilevanza macroeconomica » (nello stesso senso, sentenze nn. 14 e 272 del 2004, nn. 175 e 242 del 2005, nn. 401,

430, 443 e 452 del 2007 nonché nn. 320 e 322 del 2008);

ricordato, altresì, che il disegno di legge investe, in via prevalente, le materie « armonizzazione dei bilanci pubblici », anch'essa spettante alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, che ha introdotto in Costituzione il principio del pareggio di bilancio) e « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni. Il coordinamento della finanza pubblica, come confermato dalla giurisprudenza costituzionale, non sembra costituire propriamente un ambito materiale quanto piuttosto una finalità assegnata alla legislazione statale, funzionale anche al perseguimento di impegni finanziari assunti in sede europea, ivi inclusi gli obiettivi quantitativi collegati al rispetto del Patto di stabilità e crescita a livello europeo. La coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea per l'equilibrio dei bilanci e per la sostenibilità del debito pubblico e l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea sono principi ora direttamente richiamati dagli articoli 97, primo comma, e 119, primo comma, della Costituzione, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 1 del 2012. Da ultimo, anche in considerazione della situazione di eccezionale gravità del contesto finanziario, la Corte ha inoltre fornito una lettura estensiva delle norme di principio nella materia del coordinamento

della finanza pubblica. Pur ribadendo, in via generale, che possono essere ritenuti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica le norme che « si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi », la Corte ha, nei fatti, avallato le scelte del legislatore statale di introdurre vincoli specifici per il contenimento della spesa delle regioni e degli enti locali, quali, ad esempio, quelli relativi alle riduzioni di spesa per incarichi di studio e consulenza (sentenza n. 262 del 2012), all'obbligo di soppressione o accorpamento da parte degli enti locali di agenzie ed enti che esercitino funzioni fondamentali e funzioni loro conferite (sentenza n. 236 del 2013), alla determinazione del numero massimo di consiglieri e assessori regionali e alla riduzione degli emolumenti dei consiglieri (sentenze n. 198 del 2012 e n. 23 del 2014);

considerato che:

L'articolo 1, comma 140, prevede l'istituzione di un Fondo con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032 al fine di assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in una serie di settori di spesa. Alcuni dei predetti settori di spesa, quali « trasporti, viabilità, mobilità sostenibile », « riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie »; « infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione », « ricerca »; « edilizia pubblica, compresa quella scolastica »; « investimenti per la riqualificazione urbana delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia » sono suscettibili di incidere su profili di competenza delle Regioni;

L'utilizzo del fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni interessate per i settori di spesa che investono profili di loro competenza, coinvolgimento richiesto dalla consolidata giurisprudenza costituzionale (cfr., *ex multis*, sentenze n. 131 del 2016, n. 7 del 2016, n. 261 del 2015, n. 278 del 2010, n. 383 del 2005, n. 6 del 2004, n. 303 del 2003);

rilevato che:

L'articolo 1, comma 144, autorizza la spesa di 13 milioni di euro per il 2017, di 30 milioni di euro per il 2018 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche. Le risorse sono destinate a progetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni interessate;

il predetto l'articolo 1, comma 144, incide sulle materie « grandi reti di trasporto » e « governo del territorio », di competenza concorrente tra Stato e regioni (articolo 117, terzo comma della Costituzione); esso non prevede inoltre un termine per l'emanazione del decreto;

considerato che:

L'articolo 1, comma 269 prevede che, ai fini dell'accesso alle risorse del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, ciascuna Regione razionalizza l'organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante l'istituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un unico ente erogatore dei medesimi servizi, prevedendo comunque una rappresentanza degli studenti negli organi direttivi; sono comunque fatti salvi i modelli sperimentali previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 68 del 2012;

il predetto 1, comma 269, investe la materia di competenza regionale « organizzazione amministrativa della Regione »;

sottolineato che:

l'articolo 1, comma 506, prevede che alle regioni e alle province autonome che non sanciscono l'intesa regionale disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012 si applicano, in caso di mancata intesa, alcune delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto delle regole di bilancio;

il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non risulta peraltro allo stato ancora adottato;

considerato che:

l'articolo 1, comma 527, estende al 2020 l'obbligo per le Regioni a statuto ordinario, già previsto per il periodo 2015-2019, di assicurare un contributo alla finanza pubblica pari a 750 milioni di euro annui ed un contributo aggiuntivo pari a 3.452 milioni di euro annui anch'esso esteso al 2020;

secondo la giurisprudenza costituzionale, possono essere ritenuti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica le norme che « si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi » (*ex plurimis*, sentenze n. 198 del 2012, n. 262 del 2012, n. 236 del 2013 e n. 23 del 2014); la Corte costituzionale ha peraltro individuato la presenza di limiti alla disciplina di fonte statutaria, sottolineando l'esigenza che la disciplina di contenimento delle spese rivesta un carattere transitorio, con conseguente illegittimità costituzionale dell'estensione a tempo indeterminato delle misure restrittive (sentenze n. 193 del 2012, n. 79 del 2014, n. 64 del 2016);

preso atto che:

l'articolo 1, comma 528, introduce la possibilità di prevedere versamenti da

parte delle Regioni interessate a seguito della rideterminazione dei livelli di finanziamento;

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 79 del 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione che prevedeva a carico delle Regioni un obbligo di restituzione al bilancio dello Stato;

rilevato che:

l'articolo 1, comma 599, istituisce un fondo per l'incremento degli assegni al nucleo familiare in presenza di quattro o più figli da corrispondersi al cittadino italiano lavoratore in un Paese membro della Unione europea con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019;

dall'accesso al fondo sono dunque esclusi i cittadini europei ed extra-europei che lavorano in Italia, nonché i cittadini italiani che lavorano in Paesi extra-europei;

la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto fin da subito che il principio di uguaglianza, pur essendo nell'articolo 3 della Costituzione formalmente riferito ai soli cittadini italiani, si applica anche agli stranieri (sentenze n. 120 del 1967 e n. 104 del 1969);

la Corte ha ripetutamente affermato che è consentito attuare una disciplina differenziata per l'accesso a prestazioni eccedenti i limiti dell'essenziale, al fine di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse economiche da destinare al maggior onere conseguente, purché i canoni selettivi adottati rispondano al principio di ragionevolezza, in quanto è consentito introdurre regimi differenziati, circa il trattamento da riservare ai singoli consociati, soltanto in presenza di una « causa » normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitraria » (sentenze n. 432 del 2005, n. 4 del 2013);

su questa base, con la sentenza n. 40 del 2011, la Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale di una disposizione che escludeva dall'accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali di una Regione a cittadini extracomunitari e ai cittadini europei non residenti da almeno 36 mesi, in quanto introduceva «inequivocabilmente una preclusione destinata a discriminare tra i fruitori del sistema integrato dei servizi concernenti provvidenze sociali fornite dalla Regione i cittadini extracomunitari in quanto tali, nonché i cittadini europei non residenti da almeno trentasei mesi. Detta esclusione assoluta di intere categorie di persone [...] non risulta rispettosa del principio di uguaglianza, in quanto introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari, non essendovi alcuna ragionevole correlabilità tra quelle condizioni positive di ammissibilità al beneficio [...] e gli altri peculiari requisiti (integrati da situazioni di bisogno e di disagio riferibili direttamente alla persona in quanto tale) che costituiscono il presupposto di fruibilità di provvidenze che, per la loro stessa natura, non tollerano distinzioni basate né sulla cittadinanza, né su particolari tipologie di residenza volte ad escludere proprio coloro che risultano i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che un siffatto sistema di prestazioni e servizi si propone di superare perseguendo una finalità eminentemente sociale. Tali discriminazioni, dunque, contrastano con la funzione e la ratio normativa stessa delle misure [...] in violazione del limite di ragionevolezza imposto dal rispetto del principio di uguaglianza (articolo 3 della Costituzione);

la sentenza n. 133 del 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione che riconosceva l'assegno regionale al nucleo familiare per figli ed equiparati ai cittadini stranieri extracomunitari solo se in possesso della residenza in Regione da almeno cinque anni

rilevato che:

l'articolo 1, commi 613-615, istituisce un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo

del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative; ai sensi del comma 3, il Piano è approvato entro il 30 giugno 2017 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i ministri interessati; Tale piano appare investire profili relativi alla materia di competenza regionale «trasporto pubblico locale e regionale», senza prevedere alcun coinvolgimento delle Regioni nell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione del Piano, come richiesto dalla giurisprudenza costituzionale;

la Corte ha in proposito dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme che prevedevano l'adozione di piani nazionali, in materie che incidono su competenze regionali, senza la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni con riferimento al Piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria (sentenza n. 7 del 2016) e al Piano strategico nazionale della portualità e della logistica (sentenza n. 261 del 2015);

considerato che:

l'articolo 1, comma 619, assegna alle scuole materne paritarie un contributo aggiuntivo di 50 milioni di euro per il 2017. Le modalità e i criteri di ripartizione sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, senza prevedere forme di coinvolgimento delle Regioni;

secondo la giurisprudenza costituzionale, i finanziamenti alle scuole non statali sono riconducibili alla materia dell'istruzione, di competenza concorrente tra Stato e Regioni (sentenze n. 50 del 2008 e n. 423 del 2004).

considerato che:

l'articolo 1, comma 602, prevede che con decreto del Presidente del Consi-

glio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2017, sono individuate le iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, anche con riferimento alle sinergie tra i servizi sanitari regionali e l'INAIL, valutabili da quest'ultimo ente previdenziale nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare;

tale disposizione investe profili di competenza regionale in materia di « edilizia sanitaria », senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni interessate;

rilevato che:

L'articolo 1, comma 627, istituisce il Fondo nazionale per la rievocazione storica, finalizzato alla promozione di attività, feste e valorizzazione di beni culturali attraverso la rievocazione storica, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. L'accesso al Fondo è consentito in via diretta alle Regioni, ai Comuni, alle istituzioni culturali e alle associazioni di rievocazione riconosciute attraverso appositi albi tenuti presso i Comuni o già operanti da un minimo di dieci anni, in base a criteri determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni interessate;

il predetto articolo 1, comma 627, attiene alla materia « organizzazione di attività culturali », di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sulla base della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, all'articolo 1, comma 599, sia esteso l'accesso al fondo per l'incremento degli assegni al

nucleo familiare in presenza di quattro o più figli ai cittadini europei ed extra-europei che lavorano in Italia, nonché ai cittadini italiani che lavorano in Paesi extra-europei;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 140, sia valutata l'opportunità di prevedere la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni nei procedimenti di emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che coinvolgono settori di spesa concernenti competenze costituzionalmente garantite delle Regioni;

b) all'articolo 1, comma 144, sia valutata l'opportunità di introdurre la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni nel procedimento di emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'individuazione dei progetti cui destinare le risorse per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche, nonché di prevedere un termine per l'emanazione del decreto;

c) si valuti l'opportunità della previsione di cui all'articolo 1, comma 269, alla luce della competenza legislativa regionale in materia di « organizzazione amministrativa della Regione »;

d) all'articolo 1, comma 506, appare opportuno chiarire a quale « intesa regionale » l'articolo 65, comma 40, intenda fare riferimento ai fini dell'applicazione delle sanzioni;

e) si valuti l'opportunità della previsione di cui all'articolo 1, comma 527, che estende al solo anno 2020 l'obbligo per le Regioni a statuto ordinario, già previsto per il periodo 2015-2019, di assicurare un contributo alla finanza pubblica alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, che ha dichiarato l'illegittimità dell'estensione a tempo indeterminato delle misure di contenimento della spesa degli enti territoriali;

f) si valuti l'opportunità della previsione di cui all'articolo 1, comma 528, nella parte in cui introduce la possibilità di prevedere versamenti da parte delle

Regioni interessate al bilancio dello Stato, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 79 del 2014;

g) all'articolo 1, commi 613-615, sia valutata l'opportunità di prevedere la previa intesa in sede di Conferenza unificata nell'ambito del procedimento di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile;

h) all'articolo 1, comma 619, sia valutata l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle Regioni nell'ambito del procedimento di emanazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che definisce le modalità e i criteri di ripartizione del contributo aggiuntivo alle scuole materne paritarie;

i) all'articolo 1, comma 602, sia valutata l'opportunità di prevedere la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni nel procedimento di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzato a individuare le iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili ai fini dell'inserimento nei piani di investimento immobiliare dell'INAIL;

l) all'articolo 1, comma 627, sia valutata l'opportunità di prevedere la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni nel procedimento di emanazione del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per la determinazione dei criteri di accesso al Fondo nazionale per la rievocazione storica.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione	30
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016. C. 4151 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	30
Trattati internazionali, basi e servitù militari. C. 2 di iniziativa popolare (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	38
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	45
RISOLUZIONI:	
7-01051 Tidei: Sulla tutela dei difensori dei diritti umani (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	43

SEDE REFERENTE

Venerdì 25 novembre 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Mario Giro.

La seduta comincia alle 9.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, comunica che a far data dal 16 novembre scorso ha cessato di far parte della Commissione l'onorevole Paola PINNA (PD) ed è entrato a far parte della stessa l'onorevole Marco CAUSI (PD). Nel ringraziare la collega Pinna per la costante partecipazione ai lavori della Commissione, dà il benvenuto al collega Causi, che si accinge ad inaugurare la sua attività presso la

Commissione con un ruolo di responsabilità rispetto ad un provvedimento di particolare rilievo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016. C. 4151 Governo, approvato dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ricorda che l'inizio della discussione gene-

rale del provvedimento è calendarizzato in Assemblea per lunedì 19 dicembre prossimo, ove la Commissione ne abbia concluso l'esame.

Marco CAUSI, *relatore*, ringrazia il presidente per l'intervento benvenuto, nonché i colleghi per le parole di accoglienza. Passando all'illustrazione del provvedimento, ricorda che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato lo scorso 16 novembre 2016, autorizza la ratifica ed esecuzione di un complesso di atti costituito dall'Accordo italo-francese del 24 febbraio 2015 per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione; dal Protocollo addizionale – previsto dall'articolo 3 dell'Accordo del 2015 – concernente le modalità applicative delle decisioni assunte nel 2012 in merito alla ripartizione dei costi dell'opera fra Italia e Francia, di cui all'articolo 18 del precedente Accordo italo-francese del 30 gennaio 2012, al fine di tenere conto dell'attualizzazione monetaria e dell'evoluzione dei costi dei fattori produttivi; dall'annesso Regolamento dei contratti, validato il 7 giugno 2016 dalla Commissione intergovernativa italo-francese.

Ricorda, inoltre, che la nuova linea ferroviaria Torino-Lione fa parte del Corridoio transeuropeo 3 Agenciras-confine ucraino della rete TEN-T (*Trans European Networks Transport*). Fin da quando l'Unione europea ha cominciato a programmare gli investimenti di dimensione e impatto comunitario, sulla spinta del Libro Bianco di Jacques Delors, e quindi fin dagli anni Novanta del passato secolo, questo progetto è stato considerato fra quelli prioritari. Non a caso nel periodo 2000-2005 l'Unione ha erogato finanziamenti a fondo perduto per circa il 50 per cento dei costi sostenuti per studi e indagini preliminari.

Nell'ottobre 2011 l'Unione europea, nell'ambito dell'aggiornamento e sviluppo della rete infrastrutturale TEN-T, ha prospettato la creazione di una rete articolata su due livelli: una rete centrale a livello UE da realizzare entro il 2030, basata su

un approccio per corridoi, ed una rete globale da realizzare entro il 2050, che comprenderà infrastrutture di livello nazionale e regionale.

In questo contesto Bruxelles ha deciso di intervenire mediante cofinanziamento nella realizzazione della sezione transfrontaliera della Torino-Lione, sottoscrivendo il 1° dicembre 2015 un *Grant Agreement* che prevede il finanziamento europeo del 40 per cento del costo dell'opera. Un primo contributo è già stato assegnato ed ammonta a 813,8 milioni di euro, relativo alla spesa prevista fino al 2019, il cui totale è di 1.969 milioni. L'UE ha individuato l'Italia per il ruolo di coordinatore del progetto e il promotore pubblico TELT (*Tunnel Euroalpin Lyon Turin*) in qualità di *implementing body*.

La sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione si sviluppa fra le località di Bussoleno in Italia e Saint Jean de Maurienne in Francia, e attraversa il Moncenisio. Insieme alle tratte di adduzione, che collegheranno queste due località, sostituirà l'esistente linea di montagna Torino-Bardonecchia-Modane-Lione e, con essa, il traforo ferroviario del Fréjus aperto nel 1871, con una nuova linea sostanzialmente pianeggiante e una galleria a doppia canna di 57 chilometri. Mentre la vecchia, e gloriosa, infrastruttura non è adattabile ai moderni standard ferroviari, la nuova linea potrà sostenere e ampliare nel corso del tempo i flussi, storicamente e ancora oggi molto rilevanti, di traffico sia per le merci che per i passeggeri sulla direttrice Italia-Francia.

Evidenzia che gli *iter* autorizzativi si sono conclusi sia in Italia che in Francia nel corso del 2015 ed attualmente è in corso di finalizzazione il cosiddetto progetto di riferimento finale, che recepisce tutte le prescrizioni derivanti dagli atti approvativi nazionali.

Per quanto concerne l'*iter* autorizzativo di parte italiana, il progetto definitivo è stato presentato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 31 gennaio 2013. In base ad esso consisterà, nel tratto italiano, in 12 chilometri di galleria profonda e poco più di 3 chilometri di siste-

mazioni in superficie nella piana di Susa, riutilizzando a destinazione ferroviaria l'autoporto esistente. Il consumo totale di suolo naturale previsto per il lato italiano della sezione transfrontaliera è inferiore a un ettaro.

In particolare, il progetto definitivo è costituito da un tunnel di base di 57 chilometri (due gallerie indipendenti a singolo binario con rami di comunicazione ogni 333 metri) che trasformerà l'attuale tratta di valico in una linea di pianura e permetterà pertanto di abbattere del 40 per cento il costo energetico di attraversamento per i treni merci lungo la tratta; una sezione transfrontaliera che sul lato italiano si estende per circa 18 chilometri, di cui 12 nel tunnel di base. La parte in superficie nella Piana di Susa per 2,6 chilometri e la connessione alla linea storica a Bussoleno per 3 chilometri, di cui 2,1 chilometri in galleria; una galleria geognostica e di servizio con imbocco a Chiomonte di 7,5 chilometri.

Il costo del progetto della sezione transfrontaliera, certificato da enti indipendenti, è di 8,3 miliardi di euro ai prezzi del 2012, di cui 3,3 verranno finanziati dall'UE. Il costo complessivo della Torino-Lione deve tenere conto degli ulteriori investimenti, a totale carico nazionale, sulle tratte di adduzione che porteranno in Italia fino a Torino e in Francia fino a Lione. Tali costi sono molto più onerosi per la Francia, poiché la distanza fra Saint Jean de Maurienne e Lione è due volte e mezza quella fra Bussoleno e Torino. La stima dei costi nazionali per il completamento dell'opera al di fuori della sezione transfrontaliera è di 4,5 miliardi per la Francia e di 1,7 miliardi per l'Italia. Questo è il motivo che ha portato l'Italia, fin dal precedente Accordo del 2012 già ratificato dal Parlamento, ad assumere una quota di finanziamento della sezione transfrontaliera più che proporzionale rispetto alle quote chilometriche del tunnel misurate in base ai confini nazionali. Con questa decisione, che a suo avviso è saggia e lungimirante, la Francia sarà comunque chiamata a versare il contributo più elevato per la realizzazione complessiva del-

l'opera, pari al 45 per cento contro il 32 per cento a carico dell'Italia e il 23 per cento a carico dell'UE, ma nel quadro di un equilibrio finanziario maggiormente coerente con il fatto che l'investimento produce benefici economici, sociali e ambientali che ricadono in misura sostanzialmente uguale sui due Paesi.

Sottolinea che i benefici dell'opera sono rilevanti non solo sotto il profilo dell'integrazione europea e dello sviluppo economico italiano e francese, ma anche e soprattutto sotto il profilo ambientale. Il traffico merci fra Italia e Francia è oggi pari a circa 40 milioni di tonnellate all'anno e solo il 9 per cento utilizza la modalità ferroviaria. Il restante 91 per cento utilizza la modalità stradale, con il passaggio di circa 2,6 milioni di TIR all'anno su strade e autostrade che attraversano le Alpi. Occorre tenere conto che una tonnellata di merci trasportata da un treno moderno produce meno del 20 per cento della CO₂ prodotta dall'equivalente trasporto su strada, oltre a costare la metà. Il riaggiustamento intermodale a vantaggio del trasporto eco-compatibile che l'attuazione di questo progetto renderà possibile può puntare all'obiettivo minimo di togliere dalle strade alpine un milione di TIR all'anno.

Questo significa, da un lato, far respirare le montagne e, dall'altro, ridurre le emissioni di CO₂ in una misura pari alla produzione complessiva di anidride carbonica generata da una città di 300 mila abitanti. Si tratta quindi di un contributo importante nell'ambito della strategia di riduzione dei gas a effetto serra, come previsto nell'Accordo siglato a Parigi nell'ambito della COP21 e recentemente ratificato dal nostro Parlamento.

Questo obiettivo è realizzabile e non utopico ed è dimostrato da quanto è già avvenuto per i flussi di merci che transitano fra Italia e Svizzera: grazie alla realizzazione, da parte svizzera, dei due grandi trafori ferroviari del Lötchberg e del Gottardo oggi il flusso di merci che attraversa questa direttrice, pari in quan-

tità a circa 38 milioni di tonnellate all'anno, usa per il 66 per cento la modalità ferroviaria.

Tutti i Paesi della regione alpina, firmatari della Convenzione delle Alpi, sono solidalmente impegnati in questo programma, con l'obiettivo di preservare le straordinarie qualità ambientali e naturalistiche di quel territorio, che sono uniche al mondo e sono altresì la base di importanti e diffuse attività produttive ecosostenibili che contribuiscono in parte significativa allo sviluppo locale dell'area, a partire dal turismo. Progetti simili per caratteristiche e obiettivi a quello della nuova Torino-Lione sono in programmazione di nuovo in Svizzera (Ceneri), in Austria (Semmering, Koralm e Brennero) e in Slovenia.

Ritiene importante ricordare che il Parlamento francese è impegnato in questi giorni, in parallelo a quello italiano, alla ratifica del medesimo Accordo (il progetto di legge di ratifica è stato incardinato nella Commissione affari esteri dell'*Assemblée Nationale* il 23 novembre ed è stato nominato il relatore). Il governo francese ha chiesto su questo progetto la procedura accelerata di esame e nel messaggio inviato al Parlamento all'atto di trasmissione del progetto di legge di ratifica si legge: « *L'objectif est de réduire sensiblement le temps de trajet entre Paris et Milan, de permettre un rapport modal du trafic des marchandises traversant les Alpes franco-italiennes et d'améliorer les liaisons entre les vallées et les grandes agglomération alpines de France e d'Italie, en contribuant à effacer la barrière alpine* ».

I benefici del progetto si estendono, oltre alle merci, anche al comparto passeggeri. È necessario sottolineare che il nuovo tratto non sarà ad alta velocità (TAV o AV), ma potrà raggiungere gli standard dell'alta capacità (AC) per le merci e buone *performance* di velocità per i passeggeri. Il tempo di viaggio fra Torino e Lione, per i passeggeri, potrà più che dimezzarsi, fra Torino e Parigi si risparmieranno due ore, basteranno cinque ore fra Torino e Bruxelles e sei ore fra Torino e Barcellona.

Passando all'Accordo del 24 febbraio 2015, questo si compone di un lungo Preambolo e di sette articoli. L'articolo 1 contiene l'impegno delle Parti ad avviare la realizzazione dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della Torino-Lione, come definita in precedenza dall'articolo 2 del citato Accordo del 30 gennaio 2012; le Parti concordano altresì di affidare la realizzazione dei lavori al Promotore pubblico di cui agli articoli 2 e 6 di detto Accordo, istituito il 23 febbraio 2015 con la denominazione *Tunnel Euralpin Lyon Turin SaS*. Le Parti fanno esplicito riferimento a nuovi elementi derivanti dal Regolamento UE 1315 del 2013, recante nuovi orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, come anche a progetti similari realizzati attraverso le Alpi svizzere ed austriache.

Con l'articolo 2 le Parti ribadiscono l'impegno alla lotta contro ogni infiltrazione di tipo mafioso negli appalti pubblici e nella loro esecuzione, *in primis* dotando il Promotore pubblico di un Regolamento dei contratti estremamente rigoroso al riguardo.

L'articolo 3 è dedicato all'applicazione dell'articolo 18, già richiamato, dell'Accordo del 30 gennaio 2012, e rinvia sostanzialmente al Protocollo addizionale anch'esso oggetto del disegno di legge in esame; dopo l'entrata in vigore del Protocollo addizionale il Promotore pubblico potrà dare corso all'aggiudicazione degli appalti per i lavori definitivi. Il Protocollo addizionale contiene tra l'altro la validazione del costo certificato del progetto.

L'articolo 4, in riferimento ai lavori che si rendano necessari in conseguenza dell'impatto della sezione transfrontaliera su infrastrutture ed impianti dei gestori competenti, contempla la possibilità che il Promotore pubblico affidi a questi ultimi la funzione di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione.

Al proposito saranno stipulate apposite convenzioni tra il Promotore pubblico e tali gestori, da sottoporre al parere della Commissione dei contratti. Proprio in riferimento alla Commissione dei contratti,

l'articolo 5 novella l'articolo 7, comma 5 del citato Accordo del 30 gennaio 2012, al fine di prevedere che la Commissione esprima i propri pareri entro il termine massimo di 90 giorni complessivi dalla data in cui è stata adita.

L'articolo 6 è dedicato essenzialmente all'individuazione del gestore dell'infrastruttura della linea storica nel tratto compreso tra le stazioni di Bardonecchia e Modane, gestore che sarà il Promotore pubblico, a partire da una data che sarà stabilita nella modifica della Convenzione del 1951 tra Italia e Francia relativa al tratto ferroviario tra Modane Ventimiglia – tale modifica è stata prevista dall'articolo 24 del più volte citato Accordo del 30 gennaio 2012, dal quale peraltro l'articolo 6 espunge il riferimento al termine di due anni per definire tramite Convenzione il trasferimento al Promotore pubblico della gestione dell'infrastruttura storica.

Infine, l'articolo 7 contiene le disposizioni finali dell'Accordo, il quale potrà essere emendato tramite intesa tra le Parti e, in riferimento a controversie sull'interpretazione o applicazione dello stesso, prevede l'applicazione dell'articolo 27 dell'Accordo del 30 gennaio 2012. L'entrata in vigore dell'Accordo è concomitante all'entrata in vigore del Protocollo addizionale, di cui all'articolo 3 del medesimo Accordo. È inoltre previsto che le disposizioni dell'Accordo in esame prevalgano su quelle degli Accordi del 1996, del 2001 e del 2012, qualora vi sia tra di esse contrasto.

Quanto al Protocollo addizionale dell'8 marzo 2016 esso comprende un Preambolo, quattro articoli e un Allegato. L'oggetto del Protocollo addizionale (articolo 1) è ricondotto all'articolo 3 sopra illustrato dell'Accordo del 24 febbraio 2015, che ha appunto previsto la stipula di un Protocollo addizionale per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. L'articolo 2, comma 1, fissa a 8.300 milioni di euro il costo della sezione transfrontaliera, certificato come previsto dal primo comma dell'articolo 18 già citato dell'Accordo del 30 gennaio 2012, espresso in data valuta gennaio 2012.

Un'illustrazione più specifica dei costi è contenuta al punto 2 dell'allegato al Protocollo addizionale in esame. Il comma 2 prevede che, al fine di stimare il costo previsionale a fine lavori, l'ammontare dei costi certificati è attualizzato, a partire dal gennaio 2012, sulla base di un tasso annuo dell'1,5 per cento, applicabile fino al completamento dei lavori. Peraltro tale autorizzazione è soggetta a verifica annuale sulla base dell'indice di riferimento, di cui al punto 3 dell'allegato al Protocollo addizionale in esame, ed è previsto altresì l'adeguamento finale agli eventuali scostamenti. Il comma 3 prevede, in riferimento alla ripartizione dei costi tra Italia e Francia, e fino a che non si superi il costo certificato del progetto, l'attribuzione del 57,9 per cento di essi alla Parte italiana e del 42,1 per cento alla Parte francese, al netto del contributo dell'Unione europea e della quota finanziata dai pedaggi versati dalle imprese ferroviarie. Oltre la soglia del costo certificato del progetto, la ripartizione dei costi avverrà in parti uguali tra Italia e Francia. Tuttavia, eventuali costi aggiuntivi per il miglioramento della capacità sulla linea storica nel tratto tra Avigliana e Bussoleno, che superino la somma di 81 milioni di euro, saranno totalmente a carico della Parte italiana.

Con l'articolo 3 le Parti ribadiscono l'impegno a una più stretta cooperazione per un forte contrasto alla criminalità organizzata e ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa nella stipula e nell'esecuzione dei contratti: a tale scopo conferiscono alla Commissione intergovernativa l'incarico di redigere un Regolamento dei contratti estremamente rigoroso, che dovrà ispirarsi alle migliori normative sulla materia vigenti in Italia e in Francia, con particolare riguardo all'ordinamento giuridico italiano e in quanto compatibili con il diritto comunitario, e che siano volte ad escludere dagli appalti le imprese che potrebbero essere interessate da pratiche mafiose.

Le disposizioni finali fanno oggetto dell'articolo 4 del Protocollo addizionale. È prevista in particolare l'entrata in vigore concomitante dell'Accordo del 24 febbraio

2015 e del Protocollo addizionale. Le disposizioni del Protocollo addizionale in esame prevalgono inoltre su quelle degli Accordi del 1996, del 2001 del 2012 e del 2015, qualora siano con esse in contrasto.

Il Regolamento dei contratti si compone di 15 articoli, il primo dei quali ne definisce l'oggetto, ovvero la definizione delle regole applicabili al fine di prevenire e contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa nei contratti conclusi dal Promotore pubblico e nei contratti di subappalto, comunque autorizzati e approvati dal Promotore pubblico. Le disposizioni del Regolamento dei contratti completano quelle già applicabili ai contratti aggiudicati dal Promotore pubblico.

L'articolo 2 e l'articolo 3 contengono rispettivamente una serie di definizioni e di riferimenti normativi per il Regolamento dei contratti, mentre l'articolo 4 è dedicato alle situazioni ostative – riportate nell'allegato 1 al Regolamento dei contratti – che sono causa di esclusione dalle procedure di aggiudicazione e dall'esecuzione dei contratti. Possono inoltre costituire alla stessa stregua causa di esclusione le situazioni gravemente indizianti sul controllo o il condizionamento dell'operatore economico da parte di organizzazioni criminali di tipo mafioso. Sono elencati minutamente i soggetti cui possono riferirsi le verifiche delle situazioni ostative antimafia nell'ambito del diritto italiano e, nell'allegato 2 al Regolamento dei contratti, sono altresì individuati i soggetti di diritto civile e commerciale francese corrispondenti.

L'articolo 5 prevede, per l'accertamento delle situazioni ostative di cui al precedente articolo 4, l'istituzione di una Struttura binazionale paritetica, costituita dal Prefetto di Torino e dal Prefetto designato dal governo francese, eventualmente rappresentati da propri delegati, assistiti da funzionari amministrativi e da funzionari e ufficiali delle forze dell'ordine. La Struttura binazionale agisce in base alla regola della codecisione, sulla base di intese tra i due Prefetti.

Una volta accertata l'insussistenza di situazioni ostative l'operatore economico

interessato può essere iscritto in una Lista bianca tenuta e aggiornata a cura del Promotore pubblico, che in parallelo costituisce l'Anagrafe degli esecutori (articolo 6). Tale iscrizione consente di concludere, approvare e autorizzare i contratti, i subappalti e i subcontratti inerenti alla realizzazione della sezione transfrontaliera, nei quali figura l'operatore interessato.

È anche previsto che l'iscrizione nella Lista bianca-Anagrafe degli esecutori sostituisca per tutto il tempo di validità della stessa le verifiche antimafia per gli eventuali contratti successivi. Il successivo articolo 7 consente ad operatori economici di determinati settori potenzialmente interessati dai lavori per la sezione transfrontaliera di richiedere al Promotore pubblico l'iscrizione nella Lista bianca-Anagrafe degli esecutori, anche a prescindere dalla partecipazione a procedure selettive per i contratti.

Lo svolgimento delle verifiche antimafia (articolo 8) trae impulso dal Promotore pubblico, che le richiede alla Struttura binazionale: le verifiche sono di competenza del Prefetto avente la medesima nazionalità dell'operatore economico da vagliare – salvo che si tratti di operatore economico di un paese terzo, per il quale la competenza è dettata dall'allocazione territoriale prevalente dei lavori interessati (articolo 10).

Le verifiche s'ispirano al modello delle informazioni antimafia previsto dal nostro Codice di settore. Le informazioni acquisite nel corso delle verifiche sono comunque scambiate tra i due Paesi all'interno della Struttura binazionale. In base all'articolo 9, gli effetti delle verifiche antimafia, se di esito sfavorevole, comportano la cancellazione dell'operatore economico già impegnato nell'esecuzione di un contratto dalla Lista bianca-Anagrafe degli esecutori e la recessione dal contratto di subappalto o dal subcontratto.

A norma dell'articolo 11 gli operatori economici iscritti nella Lista bianca-Anagrafe degli esecutori hanno l'obbligo di comunicare al Promotore pubblico qualsiasi modificazione rilevante per i soggetti destinatari di verifiche antimafia: in di-

fetto, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da 20.000 a 60.000 euro, ma nel rispetto del principio del contraddittorio.

L'articolo 12 è dedicato al monitoraggio finanziario dei pagamenti relativi ad appalti e subappalti collegati all'esecuzione della sezione transfrontaliera della Torino-Lione: è previsto l'obbligo di utilizzazione di conti correnti bancari e postali dedicati e di speciali bonifici, il cui mancato utilizzo costituisce di per sé causa di risoluzione contrattuale.

Il Promotore pubblico inoltre cura l'inserimento nei contratti di una clausola specifica con la quale gli operatori economici assumono gli obblighi di tracciamento finanziario, a pena di nullità assoluta del contratto. Oltre alla risoluzione del contratto, la violazione delle disposizioni dell'articolo 12 del Regolamento dei contratti comporta anche l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

L'articolo 13 tratta delle penalità di competenza del Promotore pubblico – le pene pecuniarie precedentemente richiamate sono invece di competenza dei Prefetti che costituiscono la Struttura binazionale –, i cui introiti sono destinati al rafforzamento della sicurezza antimafia nella realizzazione dei lavori, con particolare riferimento alla vigilanza delle aree di cantiere.

Infine gli articoli 14 e 15 del Regolamento dei contratti prevedono per i contratti, subappalti e subcontratti stipulati, autorizzati o approvati prima della data di entrata in vigore del Regolamento medesimo, un rapido adeguamento alle previsioni di esso, da operare mediante atto aggiuntivo. Le disposizioni del Regolamento dei contratti potranno essere modificate di comune accordo tra Italia e Francia tramite deliberazione della Commissione intergovernativa.

Il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli: come di consueto, i primi due articoli concernono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015 tra Italia e Francia, per l'avvio dei lavori definitivi

della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione; del Protocollo addizionale a detto Accordo, fatto a Venezia l'8 marzo 2016 e dell'annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016.

L'articolo 3 – modificato durante l'esame al Senato con la formulazione di un nuovo comma 3 che ha assorbito i commi 3 e 4 del disegno di legge originario – prevede al comma 1 che la sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione sia realizzata, per quanto concerne le risorse autorizzate dalla legislazione vigente, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 232 lettere *b)* e *c)* e comma 233 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010). Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delibera sull'avvio dei lotti finanziati con le risorse finalizzate a legislazione vigente quali previste dall'articolo 1, comma 208 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013.

Il comma 2 richiama gli oneri di missione derivanti dalle disposizioni del Regolamento dei contratti annesso al Protocollo addizionale, pari complessivamente 25.975 euro annui a decorrere dal 2017.

Il richiamo ai commi 232 e 233 della legge finanziaria 2010 aggancia il progetto della sezione transfrontaliera della Torino – Lione alle norme che consentono, per i progetti prioritari nell'ambito TEN-T inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche e previa emanazione di apposito decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la realizzazione per lotti costruttivi e la previsione che il CIPE, con l'autorizzazione al primo lotto costruttivo, assuma l'impegno del finanziamento integrale dell'opera, ovvero di corrispondere nel tempo il contributo di cofinanziamento dovuto. Le risorse appostate nel bilancio dello Stato per la Torino-Lione sono pari, a legislazione vigente, a 2.564,7 milioni di euro, e sembrano più che sufficienti per molti anni

Sottolinea che è ben noto, e sarebbe un errore non ricordarlo in questa sede e in questa occasione, che la gestazione progettuale dell'investimento in discussione, cominciata venti anni fa, è stata attraversata da ritardi, critiche, errori, ripensamenti. Nella fase più recente però, e anche questo sarebbe un errore non ricordare o non riconoscere, le amministrazioni incaricate hanno lavorato per un cambiamento radicale del progetto iniziale del 2005. Si è ripartiti da capo, si è valutato un nuovo tracciato, si è trasferito l'imbocco della galleria geognostica da Venaus a Chiomonte, si è deciso di fare un uso significativamente più ampio delle reti di connessione e delle infrastrutture già esistenti.

Questo lavoro ha raccolto, attraverso l'Osservatorio tecnico, le proposte e le istanze del territorio e degli enti locali e ha messo al centro della nuova progettazione i vincoli derivanti dalle caratteristiche territoriali e ambientali delle aree coinvolte. Il nuovo progetto è stato discusso e condiviso in oltre trecento riunioni dell'Osservatorio con i rappresentanti delle comunità locali: un cambio di passo al confronto con la fase precedente, che restituisce valore e credibilità al progetto.

Altrettanto significativa è la decisione francese di accettare, su proposta italiana, l'applicazione all'intero programma di costruzione della sezione transfrontaliera, quindi anche alle parti che si sviluppano sul territorio transalpino, le normative italiane in materia di prevenzione e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa nei contratti, sia di quelli affidati dal promotore pubblico e sia di quelli intercorrenti fra i titolari dei contratti e i loro subappaltatori e sub affidatari.

Si tratta di un successo per l'Italia e per quanti hanno creduto e credono nella possibilità di realizzare grandi opere tenendo fuori la criminalità organizzata e ponendo grandissima attenzione alle attività di controllo e monitoraggio, in modo da raggiungere gli obiettivi all'interno dei costi stabiliti. Si è riusciti quindi la Francia – e questo primo passo, inserito in un Accordo che ha valore in termini di diritto

internazionale, può diventare un punto di partenza per un'iniziativa italiana a più ampio raggio – che il fenomeno delle infiltrazioni e della presenza della criminalità organizzata nell'economia travalica i confini e che per contrastarlo le normative e le procedure adottate e sperimentate in Italia sono le migliori e potrebbero diventare punto di riferimento anche per altri Paesi. Lo stesso vale per le prescrizioni contenute nel Regolamento contratti in merito alla tracciabilità dei pagamenti erogati dal Promotore pubblico.

Confida in una rapida conclusione dell'esame del provvedimento, nel testo licenziato dal Senato. Ricorda nuovamente che nei prossimi giorni, in parallelo, il Parlamento francese sarà impegnato nell'analoga ratifica. Si tratta quindi di confermare gli impegni assunti dall'Italia, con motivazioni che non sono soltanto reputazionali ma hanno radice negli obiettivi perseguiti dal progetto di investimento transnazionale che è all'oggetto dell'Accordo, e che riguardano l'abbattimento della produzione di CO₂, la tutela ambientale delle montagne alpine, lo sviluppo economico delle regioni coinvolte ma anche – vista la rilevanza dei flussi di merci in transito – dell'intera economia nazionale, la diffusione internazionale delle metodologie cresciute in Italia per il contrasto alle infiltrazioni nell'economia da parte delle organizzazioni criminali e mafiose.

L'interscambio merci che transita fra Italia e Francia è di 40 milioni di tonnellate all'anno e comprende, oltre ai flussi fra i due Paesi, quelli diretti da e verso la Penisola iberica e la Gran Bretagna, per un valore totale di 148 miliardi di euro nel 2014. Questo spiega bene le ragioni per le quali l'Europa, per una volta non dimenticando il Libro Bianco di Jacques Delors, che parlava delle reti infrastrutturali come della vera realizzazione dell'Unione, come delle arterie attraverso cui far scorrere davvero i rapporti all'interno del Continente, ha messo un contributo rilevante, pari al 40 per cento dei costi. Spiega perché, in assenza di questo corridoio, i già precari equilibri europei potrebbero

spostarsi sempre più a nord del Mediterraneo, con conseguenze nefaste non solo per i Paesi del Sud ma per l'intera Europa. Ciò spiega altrettanto bene le ragioni che portarono il giovane Stato unitario italiano a realizzare il tunnel del Fréjus, sobbarcandosene quasi interamente le spese (a differenza di oggi con il Moncenisio). Quel tunnel, dopo 145 anni, è obsoleto sul piano tecnologico e va sostituito con una nuova infrastruttura adatta agli standard moderni del trasporto ferroviario per merci e passeggeri. Ma fu allora, ed è rimasto per più di cento anni, non solo un'opera che ha aiutato lo sviluppo del paese ma anche il lungimirante segnale che Cavour, che lo promosse e non lo vide realizzato, volle dare sulla nuova Italia finalmente riunificata: un Paese deciso a mettere fine alla precedente storia di chiusura, provincialismo, arretratezza sociale e culturale, perduranti conflitti intestini, e desideroso invece di aprirsi alla libertà, agli scambi commerciali e culturali, all'Europa, al mondo, alla modernità, al progresso tecnologico.

Il viceministro Mario GIRO si riserva di intervenire in una seduta successiva.

Maria Edera SPADONI (M5S) premette di non potere che sorridere al sentire il riferimento del relatore alla normativa antimafia quando in questi ultimi giorni un esponente dello stesso partito, il Governatore De Luca, ha usato parole di minaccia alla vita della presidente della Commissione parlamentare antimafia, la deputata Bindi.

Passando al merito del provvedimento, richiama la costante contrarietà del Movimento 5 Stelle alla realizzazione della ferrovia ad alta velocità tra Torino e Lione, come dimostrato anche dalle posizioni assunte nel corso dell'esame di altri provvedimenti legislativi connessi a tale questione. Si tratta, infatti, di un'opera troppo costosa e non necessaria, posto che l'attuale tratta che passa attraverso il traforo del Fréjus risulta sottoutilizzata e che gli studi che prevedono aumenti dei traffici sembrano essere troppo ottimistici. Per

queste ragioni la TAV si configura come un'iniziativa fallimentare sul piano economico mentre sarebbe più opportuno indirizzare risorse all'adeguamento delle linee obsolete sul territorio nazionale, in particolare nel Mezzogiorno. La stessa Corte dei conti francese ha evidenziato il carattere non prioritario dell'infrastruttura. È noto d'altra parte che il maggiore interesse dell'opera per molti dei suoi sostenitori è costituito dalla possibilità di appropriarsi indebitamente di parte delle risorse stanziare, come evidenziano gli episodi di corruzione già emersi. Nel preannunciare la richiesta di audizioni per approfondire la reale necessità dell'opera a fronte dei miliardi di euro di costo, preannuncia che il suo gruppo chiederà lo svolgimento di un *iter* di esame dettagliato sia in Commissione sia in Assemblea.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ricorda che quanto richiesto dalla deputata Spadoni deve tenere conto della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento. Inoltre, alla luce dell'emendabilità degli articoli 3 e 4 del disegno di legge, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 11 di lunedì 5 dicembre.

La Commissione concorda.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Trattati internazionali, basi e servitù militari.
C. 2 di iniziativa popolare.**

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 novembre.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono state presentate 7 proposte emendative, due del relatore e le restanti

cinque da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle, tutte ammissibili (vedi allegato).

Andrea MANCIULLI (PD), *relatore*, essendo testé sopraggiunto in seduta l'onorevole Paolo Alli, coglie l'occasione per rivolgergli un saluto congratulandosi per la recente elezione alla carica di presidente dell'Assemblea parlamentare presso la NATO.

La Commissione si associa alle parole del deputato Manciuilli.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, sottolinea che l'intervento del vicepresidente Manciuilli, determinato dall'arrivo in seduta del collega Alli, ha anticipato le sue parole di profonda soddisfazione e compiacimento per l'elezione del collega alla carica di presidente dell'Assemblea parlamentare presso la NATO, avvenuta di recente ad Istanbul e che ha riconosciuto il prestigio e la specifica competenza in politica estera di Paolo Alli, già vicepresidente della stessa Assemblea.

Andrea MANCIULLI (PD), *relatore*, con riferimento al provvedimento in titolo, auspica l'approvazione dei propri emendamenti 1.1 e 5.1, interamente soppressivi del provvedimento e motivati da una contrarietà complessiva, sia sul piano giuridico sia nel merito, sulla proposta di legge in titolo, e ciò anche alla luce del ciclo di audizioni informali svolte. Esprime conseguentemente parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Il viceministro Mario GIRO esprime parere conforme a quello del relatore.

Manlio DI STEFANO (M5S) pone in evidenza la stretta connessione tra la proposta di legge in titolo e il quesito referendario che include il voto dei cittadini sull'inserimento nella Costituzione di un obbligo per le Camere all'esame delle proposte di iniziativa popolare. Alla luce degli emendamenti soppressivi presentati dal relatore si deve desumere la contrarietà del collega Manciuilli alla riforma

costituzionale e ciò rappresenta una notizia del tutto inedita. Sottolinea che, peraltro, tale obbligo, prima di rappresentare una norma costituzionale rappresenta un dovere morale, atteso l'elevato numero di firme che sono state raccolte già nel 2008 e l'impegno profuso da un gran numero di comitati e di associazioni di cittadini sui temi oggetto del testo in esame.

Ritiene che se un gruppo parlamentare ha deciso, come nel caso del Movimento 5 Stelle, di assumersi il rischio di inserire nell'agenda del Parlamento un provvedimento sottoscritto da tutto l'azionismo pacifista italiano, malgrado lo stesso gruppo possa nutrire delle riserve o perplessità sul merito della proposta, a tale coraggio non dovrebbe corrispondere l'azzeramento del testo mediante emendamenti interamente soppressivi. Se ciò avviene non può che essere per paura e nell'errata convinzione di contrastare non già un testo fortemente voluto dai cittadini ma da uno specifico gruppo di opposizione.

A tale atteggiamento del relatore fa da contraltare, invece, la profonda attenzione da parte del suo gruppo alle stesse ragioni della maggioranza, come confermano gli emendamenti presentati, con i quali non solo si è inteso apportare le necessarie e opportune migliorie alla proposta di legge, ma anche recepire in chiave collaborativa le argomentazioni portate dai soggetti auditati invitati dal relatore.

Ritiene che gli emendamenti del relatore sconfessino ogni volontà di collaborazione e tradiscano la mancata lettura delle proposte emendative presentate dal suo gruppo; diversamente il collega Manciuilli avrebbe colto e forse valorizzato talune soluzioni ivi prospettate.

Ritiene, in sostanza, che una democrazia parlamentare funzionante dovrebbe comportare sempre un dibattito rispettoso, soprattutto laddove vi sia stata una attivazione dal basso su temi di particolare rilievo generale, su cui poi le forze politiche responsabilmente sono chiamate a deliberare.

Rileva, peraltro, come la maggioranza abbia anche operato nella stessa ottica in

sede di programmazione dei lavori dell'Aula traducendo il proprio orientamento contrario in una scelta di rinvio nella calendarizzazione della proposta, già programmata per dicembre.

Tutto ciò premesso, nell'impossibilità evidente di dare luogo ad un confronto ampio e condiviso, vista la cifra non democratica degli emendamenti soppressivi presentati da un gruppo di maggioranza che pur ha nel proprio nome l'enfatizzazione dei valori democratici, preannuncia che il suo gruppo provvederà quanto meno a dare ampia informazione ai cittadini di questo stato di cose.

È dell'avviso, peraltro, che la qualità del relatore di presidente della Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della NATO comporti un conflitto di interesse che lo ha indotto ad azzerare la proposta di legge di iniziativa popolare in luogo di consentire l'avvio di una discussione sul nostro rapporto con gli organismi internazionali, di cui l'Italia è parte.

Conclude rilevando che questo epilogo non corrisponde allo spirito collaborativo che ha contraddistinto finora l'esame del provvedimento in Commissione e che tale circostanza non potrà che riflettersi sulle ulteriori fasi di esame.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, rivolgendosi al collega Di Stefano nell'esercizio di quelle che ritiene essere le prerogative della presidenza, non ritiene che la seduta in corso possa essere considerata un salto di qualità in negativo nei rapporti tra i gruppi di questa Commissione. Ricorda come l'intera Commissione si sia assunta con grande serietà l'impegno all'esame della proposta di legge in titolo, che tuttavia non può comportare per la maggioranza un obbligo di approvazione *tout court*. Si è, peraltro, svolto un approfondito ciclo di audizioni, finalizzate ad un esame il più possibile accurato dell'articolo. Ritenendo, poi, che il collega Manciuoli non abbia finora esercitato le funzioni di mero rappresentante della NATO bensì quelle di relatore di un gruppo di maggioranza, invita il collega Di Stefano a

non personalizzare la questione e a considerare con lucidità il confronto politico in atto, che vede, da una parte, il Movimento 5 Stelle aver presentato emendamenti sostenuti da un certo tipo di motivazioni e, dall'altra, la valutazione contraria da parte della maggioranza. Tale confronto è strettamente finalizzato ad una riflessione mirata all'Aula, laddove la proposta di legge rappresenterà un'utile e attesa occasione per un dibattito a tutto campo sulla politica estera italiana nel nuovo contesto internazionale, come è d'altra parte nella filosofia del provvedimento. Inoltre, i gruppi di opposizione potranno sempre essere rappresentati da un relatore di minoranza per affrontare in modo sereno e qualificato la riflessione in Aula, nell'esercizio di tutte le prerogative regolamentari a disposizione dell'opposizione.

Infine, pur avendo un'opinione specifica sul merito della proposta in titolo, tiene a sottolineare di aver sempre voluto assicurare il massimo del confronto di merito tra i gruppi e osserva che il rinvio della calendarizzazione oltre il mese di dicembre non modifica la sostanza del dibattito.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) ringrazia i proponenti del provvedimento, i colleghi intervenuti e il relatore per essersi fatti carico di una tematica per nulla secondaria e attuale in tema di politica estera. Ritiene che il confronto sia stato proficuo e dà atto anche al collega Monaco di essersi speso per una comprensione profonda delle ragioni sottese alla proposta di legge in esame. Ciò premesso, il gruppo del Partito Democratico mantiene ferma contrarietà sul testo in titolo per ragioni di carattere sia giuridico sia politico, in quanto la proposta non corrisponde alla idea di politica di sicurezza, sostenuta dal suo gruppo, in un contesto caratterizzato da richieste e aspettative crescenti su questo terreno da parte dei cittadini. Ribadisce il ringraziamento ai colleghi per avere tematizzato il ruolo della NATO, su cui diversamente si discute in contesti istituzionali diversi da questo,

ivi inclusa la relativa Assemblea parlamentare. Precisa, infine, che l'iniziativa legislativa assunta da un gruppo di cittadini, seppur nutrito, non può inibire a un gruppo parlamentare di dissentire e di spiegare ai medesimi cittadini le ragioni del proprio dissenso basate della propria visione dell'interesse nazionale, e ciò sia in questa Commissione sia presso l'Aula.

Francesco MONACO (PD), essendo noto il suo orientamento contrario alla riforma costituzionale, ritiene che non possano essere mosse nei suoi riguardi accuse di contraddittorietà sui temi della democrazia diretta. Rientra, a suo avviso, tra i fondamenti della democrazia parlamentare quello per cui il Parlamento ha certamente l'obbligo di prendere sul serio un'iniziativa legislativa popolare ma non anche quello di approvarla. Ricorda, peraltro, come lo stesso gruppo del Movimento 5 Stelle abbia riconosciuto il carattere intrinsecamente radicale e per certi aspetti rivoluzionario della proposta di legge in titolo, come evidenziato dagli emendamenti presentati oggi da tale gruppo. Il ciclo di audizioni svolte ha, peraltro, fatto emergere quanto la proposta sia datata rispetto ai mutamenti geopolitici intervenuti dopo il 2008, nonché le difficoltà profonde sia sul piano del diritto internazionale sia della praticabilità politica del provvedimento. Ritiene che le aperture più significative siano pervenute nel corso delle audizioni informali dal professor Benvenuti ai fini di una maggiore interlocuzione tra Governo e Parlamento rispetto a trattati e accordi in materia di difesa, soprattutto laddove tali accordi siano accompagnati dal requisito della segretezza. Associandosi all'intervento del relatore e del presidente Cicchitto, considera proficua l'occasione di un dibattito in Aula che potrà derivare dalla calendarizzazione della proposta di legge in titolo e finalizzato a promuovere un maggior ruolo del Parlamento su questi temi, oltre ad un ragionamento sul mandato delle Organizzazioni internazionali e regionali di nostro riferimento — segnatamente l'ONU, l'Unione europea e la NATO

— a cui il nuovo presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO, l'onorevole Paolo Alli, potrà autorevolmente contribuire.

Ritiene, inoltre, che sia tempo di fare ordine sulla materia e sui temi della sovranità nazionale, atteso il dettato dell'articolo 11, secondo comma, della Costituzione, fondato sulla consapevolezza che i conflitti possono essere risolti soltanto nella dimensione multilaterale e internazionale. È inoltre necessario dare risposte credibili alla maggiore domanda di sicurezza che emerge dai cittadini, avendo contezza della nostra storia e del nostro sistema di alleanze che non possono cambiare solo perché cambiano gli equilibri politici. Sui temi della politica estera e della sicurezza sussiste un'esigenza rafforzata di continuità dello Stato e l'avvicendamento alla presidenza degli Stati Uniti suggerisce oggi di corroborare la riflessione sulla politica estera e di sicurezza dell'Unione europea, nonché di non affievolire il rapporto con la dimensione transatlantica proprio nel momento in cui la NATO è messa in discussione dal neo eletto presidente degli Stati Uniti.

Conclude auspicando la calendarizzazione presso l'Aula, poiché vale sempre la pena di discutere di temi che riguardano il ruolo del Parlamento e il rafforzamento dei principi democratici.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, preannuncia, al di là del confronto presso l'Aula, l'intenzione di promuovere un dibattito presso la Commissione anche sui temi oggetto del provvedimento e, in generale, sulle questioni globali che impegnano gli organismi e la comunità internazionale, valorizzando il nuovo ruolo del collega Alli, ai fini di una comunicazione alla Commissione sulle priorità dell'Alleanza atlantica.

Andrea MANCIULLI (PD), *relatore*, tiene a evidenziare come gli emendamenti soppressivi da lui presentati non sono mirati ad una mancanza di rispetto nei confronti dei proponenti e dei colleghi di opposizione, ma a tradurre la sua valutazione in qualità di relatore dei profili

giuridici e di merito del provvedimento. Sottolinea di avere a cuore il ruolo del Parlamento, diversamente non si sarebbe giunti al risultato dell'approvazione della cosiddetta « legge-quadro » sulle missioni internazionali, di cui è stato relatore alla Camera. Il vero nodo al centro della riflessione odierna consiste nel chiaro obiettivo del provvedimento in titolo, vale a dire la contrarietà all'appartenenza dell'Italia alla NATO. La proposta d'altra parte è datata e il suo mantenimento, anche se con modifiche derivanti dall'approvazione di emendamenti, sarebbe di per sé una circostanza densa di significati e per nulla condivisibile per ragioni di merito politico.

Richiamando l'impegno condiviso con il collega Alli e che ha condotto allo storico risultato relativo alla sua elezione a presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO, sottolinea che l'obiettivo del provvedimento è fornire argomenti all'opzione del recesso unilaterale da parte del nostro Paese rispetto alla NATO, opzione assolutamente rischiosa soprattutto nell'attuale contesto internazionale. L'Alleanza è allo stato impegnata nella soluzione di problemi decisamente acuti e questo dibattito è potenzialmente produttivo di effetti che vanno ben al di là del caso italiano, anche alla luce, ad esempio, della attuale situazione in Turchia, Paese che ha ospitato la più recente riunione della citata Assemblea parlamentare. Ciò detto, precisa che non si tratta di aderire ad una visione acritica sulla NATO, ma di evitare di porre in discussione la sopravvivenza dell'Alleanza. Richiama i suoi interventi di riflessione critica svolti in sede NATO, che tuttavia non hanno mai prospettato l'opzione del recesso in quanto premessa ideale per una disgregazione dell'Organizzazione.

Apprezza, pertanto, la genuinità e la buona volontà del gruppo del Movimento 5 Stelle, che invita a proporre un proprio relatore di minoranza per le successive fasi di esame presso l'Assemblea, idoneo a meglio rappresentare la visione del gruppo, essendo egli stesso in dissenso profondo con la filosofia del provvedi-

mento non per motivi di pregiudizio *a priori* ma a seguito di una riflessione ben ponderata.

Manlio DI STEFANO (M5S) considera legittime le valutazioni dei colleghi Manciuilli e Quartapelle sulle ragioni del loro dissenso, riguardanti la prospettiva di un recesso dalla NATO. Tuttavia ritiene che sia qui in discussione il nostro ruolo e la partecipazione di ciascuno di noi ai lavori del Parlamento. È il Parlamento, infatti, a prendere decisioni e, nel caso della proposta di legge, a migliorare le proposte legislative. Quanto al complesso degli emendamenti presentati dal suo gruppo, essi sono finalizzati, ad esempio, a portare a cinque anni, vale a dire il tempo della legislatura, la scadenza biennale proposta nel testo, e ciò per collegare la decisione sulla ratifica ad un corpo politico di riferimento; a contemplare trattati di natura segreta, a condizione che tale segretezza non sussista per i profili che maggiormente riguardano i cittadini; infine, a ricondurre la disciplina ai principi della democrazia parlamentare al fine di sanare ogni criticità sul piano costituzionale. Indubbiamente il provvedimento qualora approvato non potrebbe che produrre gli effetti sul nostro ruolo all'interno della NATO, ma d'altra parte sono radicalmente cambiati rispetto al 1949 lo statuto e il mandato dell'Alleanza che, dalla cifra difensiva, è evoluta verso un ruolo strategico che include addirittura l'opzione della guerra preventiva. Se ciò è vero, il Parlamento italiano non può essere inibito dal riflettere su un cambiamento di tale genere, come d'altra parte è avvenuto nel resto dell'Europa, dove si è prestato ascolto ai cittadini esasperati dal far parte di organizzazioni internazionali oggi snaturate rispetto al loro mandato iniziale.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, non essendovi ulteriori interventi sul complesso degli emendamenti, avverte che dall'eventuale approvazione dell'emendamento 1.1 del relatore, interamente soppressivo degli articoli 1, 2, 3 e 4 del provvedimento deriverebbe la preclusione

delle altre proposte emendative riferite a tali articoli. Dà quindi conto delle sostituzioni.

Antonio DISTASO (Misto-CR) dichiara di astenersi sull'emendamento 1.1 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.1 del relatore.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono quindi preclusi gli emendamenti Di Stefano 1.2, 2.1, 3.1 e 4.1.

Manlio DI STEFANO (M5S), con riferimento agli articoli da 5 a 13 del provvedimento, osserva che essi trattano questioni su cui esiste da tempo un fermento nel Paese, come nel caso del dibattito sulla nuova base militare presso l'aeroporto Dal Molin di Vicenza, sull'infrastruttura denominata « MUOS », sull'inquinamento derivante dall'attività delle basi militari in Sardegna e che è causa di morte per tumore più che in regioni ad alta industrializzazione. Si chiede se i comitati di cittadini attivi su tutti questi temi abbiano diritto o meno ad essere rappresentati in Parlamento, considerati i delicati interessi vitali che trattano, dal diritto alla salute alla stessa dipendenza economica dalle infrastrutture militari in discussione. Richiama, inoltre, la partecipazione dell'Italia al Trattato di non proliferazione, che è contraddetto dalla presenza in territorio italiano di ordigni nucleari conservati nelle basi militari, e ciò anche in difformità rispetto ad una consultazione referendaria già svolta sulla questione. Ritiene che gli articoli in questione potessero dare certezza ai cittadini sul rispetto del Trattato di non proliferazione e dar loro la percezione di potere decidere su questioni di tale portata.

La Commissione approva l'emendamento 5.1 del relatore.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che è quindi precluso l'articolo aggiuntivo Di Stefano 12.01. Avverte, altresì,

che, a seguito dell'approvazione degli emendamenti del relatore 1.1 e 5.1, interamente soppressivi di tutti gli articoli della proposta di legge in titolo, sarà ora posta in votazione la proposta di conferire al relatore, onorevole Andrea Manciuilli, il mandato a riferire in senso contrario all'Assemblea sul provvedimento.

Antonio DISTASO (Misto-CR) preannuncia il proprio voto di astensione.

La Commissione approva la proposta di conferire mandato al relatore, onorevole Manciuilli, a riferire in senso contrario in Assemblea sul provvedimento. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Manlio DI STEFANO (M5S) dichiara che il suo gruppo lo ha designato quale relatore di minoranza per la discussione in Assemblea.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 10.05.

RISOLUZIONI

Venerdì 25 novembre 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Mario Giro.

La seduta comincia alle 10.05.

7-01051 Tidei: Sulla tutela dei difensori dei diritti umani.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta dell'11 ottobre scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ricorda che nella giornata di mercoledì, nella sede del Comitato permanente per i diritti umani, si sono svolte le audizioni informali richieste nell'ambito della discussione della risoluzione. Chiede, pertanto, all'onorevole Tidei se intende intervenire, atteso l'elevato numero di audizioni svolte e i numerosi spunti di riflessione che ne sono derivati.

Marietta TIDEI (PD) effettivamente ritiene opportuno, in considerazione dei numerosi spunti emersi nel corso della audizioni informali, cui hanno preso parte

esperti e rappresentanti delle organizzazioni impegnate sul campo, nonché del Comitato interministeriale per i diritti umani e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione, potere disporre di ulteriore tempo al fine di valutare possibili riformulazioni del testo.

La Commissione conviene.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.10.

ALLEGATO

**Trattati internazionali, basi e servitù militari.
C. 2 di iniziativa popolare.**

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimere l'articolo 1.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

1. 1. Il Relatore.

(Approvato)

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Tutti gli accordi internazionali contenenti obblighi militari anche in relazione a trattati in vigore sono di natura politica e devono, a tal fine, essere sottoposti al procedimento di ratifica di cui agli articoli 80 e 87, comma 8, della Costituzione. Non possono essere stipulati accordi segreti e quelli eventualmente esistenti devono essere resi pubblici entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ogni cinque anni o comunque ogni qualvolta si verificano rilevanti cambiamenti geopolitici, il Parlamento dovrà pronunciarsi sull'opportunità della permanenza dell'Italia nei trattati e accordi internazionali di tipo militare, anche se esclusivamente di ricerca, di cui è parte. In difetto di pronuncia o di decisione contraria alla permanenza, il Governo avrà l'obbligo di denunciare il trattato nelle forme e modi previsti dalla Sezione 3 del Trattato di Vienna sul diritto dei trattati.

3. Qualora la diffusione di alcuni particolari contenuti di un trattato o di un accordo di tipo militare sia idonea a

recare danno all'integrità della Repubblica, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi nonché alla difesa militare dello Stato, sullo stesso potrà essere apposto il vincolo derivante dal segreto di Stato nelle forme, termini e modi previsti dall'articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e del regolamento di cui al DPCM dell'8 aprile 2007. In nessun caso può essere apposto il segreto di Stato sull'esistenza del trattato o dell'accordo internazionale e sui suoi elementi essenziali, quali l'oggetto, le parti, la durata e la decorrenza dello stesso.

4. All'articolo 4, comma 2, della legge 11 dicembre 1984, n. 839, è inserito in fine il seguente periodo: « Qualunque atto con cui la Repubblica si obbliga produce effetti nell'ordinamento giuridico italiano solamente a seguito della sua pubblicazione ».

5. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo la parola: « sicurezza », sono inserite le seguenti: « , ivi comprese quelle relative ai progetti dei trattati e degli accordi internazionali, comunque denominati, di natura militare, ».

1. 2. Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Grande, Spadoni, Scagliusi, Del Grosso.

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere le parole: e, anche in caso di rinnovo, essere in nessun caso ratificati.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) la possibilità dell'uso e della detenzione di armi nucleari in contrasto con il Trattato di non proliferazione nucleare, sottoscritto a Washington il 1° luglio 1968.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o di espressa autorizzazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

2. 1. Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Grande, Spadoni, Scagliusi, Del Grosso.

ART. 3.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, non possono essere stipulati e, in caso di rinnovo, non può essere autorizzata la ratifica di trattati e accordi militari in materia di difesa, sicurezza, spese militari, esercitazioni militari, addestramento del personale militare e ricerca nel campo degli armamenti con Paesi che non abbiano sottoscritto il Trattato di non proliferazione nucleare o che si siano resi inadempienti all'obbligo di cui all'articolo VI del medesimo Trattato o nella cui legislazione non sia escluso l'utilizzo di armi di distruzione di massa dei tipi indicati nell'articolo 2 e che non abbiano sottoscritto trattati internazionali per la messa al bando delle armi chimiche e di distruzione di massa.

3.1. Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Grande, Spadoni, Scagliusi, Del Grosso.

ART. 4.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

1. La partecipazione a tutti i trattati e accordi di tipo militare esistenti alla data

di entrata in vigore della presente legge deve essere necessariamente portata alla valutazione del Parlamento entro un anno dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge e in base alle preclusioni e modalità previste dalla legge stessa. Per gli accordi e i trattati, la cui partecipazione non sarà portata alla valutazione del Parlamento nel termine sopra indicato o sulla cui permanenza il Parlamento si esprimerà negativamente, il Governo è obbligato a denunciarli nelle forme e modi previsti dalla Sezione 3 del Trattato di Vienna sul diritto dei trattati.

4. 1. Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Grande, Spadoni, Scagliusi, Del Grosso.

ART. 5.

Sopprimere l'articolo 5.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

5. 1. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 12.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Qualora accordi internazionali preesistenti impediscano l'attuazione di quanto prescritto agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della presente legge, il Governo avrà l'obbligo di denunciare i detti accordi nelle forme e nei modi previsti dagli accordi stessi e comunque nelle forme previste dalla sezione 3 del Trattato di Vienna sul diritto dei trattati.

12. 01. Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Grande, Spadoni, Scagliusi, Del Grosso.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis-A Governo	47
<i>ERRATA CORRIGE</i>	47

COMITATO DEI NOVE

Venerdì 25 novembre 2016.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

C. 4127-bis-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 16.50 alle 17.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 731 del 23 novembre:

a pag. 121, prima colonna, ventiduesima riga, dopo le parole: «Vezzali Tab.A.14» aggiungere le seguenti parole: « , precisando altresì che l'importo di 500 mila euro deve intendersi destinato a favore dell'ISIA di Pescara. »;

a pag. 124, prima colonna, sesta riga, dopo le parole: « sostituire la voce: » aggiungere le seguenti: « “macchine per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali o delle materie

prime » con la seguente: « macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime ” e sostituire la voce: »;

a pag. 124, seconda colonna, sesta riga, dopo le parole: « sostituire la voce: » aggiungere le seguenti: « »macchine per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali o delle materie prime » con la seguente: « macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime » e sostituire la voce: »;

a pag. 125, prima colonna, sesta riga, dopo le parole: « sostituire la voce: » aggiungere le seguenti: « »macchine per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali o delle materie prime » con la seguente: « macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime » e sostituire la voce: »;

a pag. 165, prima colonna, decima riga, sostituire le parole: « dall'anno 2018 » con le seguenti: « dall'anno 2020 » e all'undicesima riga sostituire le parole: « 53.39. Il Relatore » con le seguenti: « 53.59. Il Relatore »;

a pag. 183, prima colonna, quarta riga, sostituire le parole: « Tabella A » con le seguenti: « Tabella B »;

a pag. 192, prima colonna, nona riga, sostituire le parole: « Ministero delle infrastrutture e dei trasporti » con le seguenti: « Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare »; alla dodicesima riga, dopo le parole: « 2017: »

aggiungere le seguenti: « - 5.000.000; », alla tredicesima riga sostituire le parole: « CP: 0 » con le seguenti: « 2018: - 0 » e alla quattordicesima riga sostituire le parole: « CP: 0 » con le seguenti: « 2019: - 0 »;

a pag. 204, seconda colonna, trentasettesima riga, sostituire le parole: « del Governo » con le seguenti: « del Relatore ».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. C. 1533-B, approvata dalla VII Commissione della Camera e modificata dal Senato (*Seguito esame e rinvio*) 49

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2016, relativo a contributi a enti, istituti, associazioni, fondazione ed altri organismi. Atto n. 359 (*Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 50

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Felice Laudadio a presidente della Fondazione centro sperimentale di cinematografia. Nomina n. 88 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 51

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 52

SEDE REFERENTE

Venerdì 25 novembre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 11.30.

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche.

C. 1533-B, approvata dalla VII Commissione della Camera e modificata dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 novembre 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è

garantita dal circuito chiuso. Ricorda che la proposta di legge in esame è stata approvata in sede legislativa dalla Commissione cultura il 22 aprile 2015 e successivamente modificata dal Senato. Avverte, altresì, che sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio) e VIII (Ambiente); si resta, pertanto, in attesa di acquisire il parere del Governo ai fini del trasferimento in sede legislativa. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.35.

ATTI DEL GOVERNO

Venerdì 25 novembre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI

NARDELLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Dorina Bianchi.

La seduta comincia alle 11.35.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2016, relativo a contributi a enti, istituti, associazioni, fondazione ed altri organismi.

Atto n. 359.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che la Commissione dovrà esprimere il parere sull'atto in esame entro il 5 dicembre 2016. Dà la parola alla relatrice, onorevole Rocchi.

Maria Grazia ROCCHI (PD), *relatrice*, riferisce sull'atto del Governo n. 359, che riguarda il riparto dei contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi a carico dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 del MIUR.

Ricorda che già in precedenti occasioni la Commissione si è occupata del parere su questo riparto che trova la sua base legislativa nella legge n. 549 del 1995 e nella legge n. 448 del 2001. In tali precedenti occasioni, in particolare nella seduta della nostra Commissione del 22 dicembre 2015, la Commissione aveva espresso l'orientamento secondo il quale, unitamente al riparto, il Ministero avrebbe dovuto trasmettere anche i criteri del riparto medesimo.

Osserva che i beneficiari del finanziamento sono sei enti (Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci, Unione nazionale per la lotta all'analfabetismo, Opera Nazionale Montessori, Istituzioni non statali per ciechi e sordomuti e Federazione nazionale

delle istituzioni pro-ciechi, Associazioni professionali per discipline, Museo ceramica di Faenza) per una somma complessiva di poco superiore al milione di euro, con una diminuzione, rispetto all'anno 2015, del 23 per cento dell'assegnazione a tali enti presi insieme. Questi enti subiscono una decurtazione considerevole del contributo, in una forbice che va dal 24 per cento per la fondazione museo Leonardo da Vinci di Milano fino al 42,9 per cento del museo della ceramica di Faenza. In contro tendenza si trova l'Opera nazionale Montessori, la quale viceversa ottiene un finanziamento incrementato del 32,5 per cento.

Nella nota pervenuta dalla Ministra Giannini, a corredo dello schema di decreto di riparto, i criteri sono indicati, invero, in modo piuttosto sommario, se non addirittura apodittico. Vi si legge altresì che, data la scarsità dello stanziamento appostato, non sono stati assegnati contributi alle associazioni professionali per discipline. Segnala inoltre che la legge 448 del 2001 prescrive che il riparto venga effettuato annualmente, entro il 31 gennaio, dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Pur apprezzando il fatto che, nei tre anni precedenti, il piano di riparto sia giunto alla Commissione con un ritardo sempre inferiore, segnala la permanenza di un pur sempre sensibile disallineamento rispetto alle prescrizioni normative.

Per completezza, fa infine presente che il Senato della Repubblica si è già espresso sullo schema nella seduta del 23 novembre 2016, esprimendo un parere favorevole con l'osservazione che il Ministero dovrà svolgere un'effettiva verifica sulle attività svolte dagli enti beneficiari dei contributi, al fine di introdurre eventuali modifiche legislative tese ad evitare sprechi, da un lato, e contribuzioni insufficienti, dall'altra.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.40.

ATTI DEL GOVERNO

Venerdì 25 novembre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Dorina Bianchi.

La seduta comincia alle 11.40.

Proposta di nomina del dottor Felice Laudadio a presidente della Fondazione centro sperimentale di cinematografia.

Nomina n. 88.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che la Commissione dovrà esprimere il parere sull'atto in esame entro il 5 dicembre 2016. Dà la parola alla relatrice, onorevole Bonaccorsi.

Lorenza BONACCORSI (PD), *relatrice*, espone che, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 426 del 18 novembre 1997, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera e del Senato. Il CDA è composto dal presidente e da quattro componenti designati, rispettivamente, tre dal Ministro per i beni e le attività culturali e uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

In data 15 novembre 2016 è stata assegnata alla Commissione cultura la proposta di nomina del dott. Felice Laudadio a Presidente della Fondazione.

La Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, già ente pubblico istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419, ha personalità giuridica di diritto privato ed è la più importante istituzione italiana in

materia di insegnamento, ricerca e sperimentazione sulla cinematografia, con le seguenti finalità: *a)* lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica e audiovisiva d'eccellenza, attraverso la ricerca, la sperimentazione, la produzione, l'attività di alta formazione, perfezionamento e aggiornamento, svolgendo iniziative di avanguardia e curando la promozione ed il coordinamento di iniziative di formazione sul territorio nazionale, anche in collaborazione con istituti pubblici e privati e con le università, e, mediante intese, con le regioni, le province ed i comuni; *b)* la conservazione, l'incremento, il restauro e la promozione, in Italia ed all'estero, del patrimonio culturale cinematografico, anche mediante convenzioni con enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università; *c)* la ricerca e la sperimentazione di nuovi criteri, metodi e tecnologie, nonché di linguaggi innovativi, in tutti i campi connessi alla cinematografia ed agli audiovisivi, da rendere accessibili ai nuovi autori e professionalità emergenti, anche attraverso iniziative di formazione interne alla struttura o partecipazione ad attività di formazione esterne alla stessa.

Sono organi della Fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il direttore generale, il collegio dei revisori dei conti. La durata degli organi è di quattro anni. Ciascun componente, come anche il direttore generale, può essere confermato per non più di due volte e, se nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza. Il Consiglio di Amministrazione in carica è scaduto lo scorso 13 novembre.

Quanto alle funzioni ricoperte, il presidente ha la legale rappresentanza, anche processuale, della Fondazione e ne promuove le attività; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; vigila sull'applicazione dello statuto, sull'osservanza dei principi istitutivi e sul rispetto delle competenze dei vari organi; adotta nei casi di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica di questo. In particolare, il presidente predispone e pro-

pone al consiglio di amministrazione gli atti relativi alle linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi; propone al consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale, del preside e dei docenti della Scuola nazionale di cinema e del Conservatore della Cineteca nazionale; cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Illustra poi in modo sintetico il *curriculum vitae* del dott. Felice Laudadio, trasmesso dal Ministro dei beni e delle attività culturali, cui rinvia integralmente.

Ricorda, in particolare, come egli si sia distinto come direttore artistico del Bifest-Bari International Film Festival, manifestazione da lui ideata nel 2009, promossa dalla Regione Puglia e posta sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e affermata fra le principali iniziative cinematografiche italiane per i risultati conseguiti e anche per la positiva ricaduta

sul territorio in termini culturali, turistici ed economici. Nel novembre 2013, ad Assisi, gli è stato conferito dalla stampa italiana l'autorevole Premio Domenico Meccoli.

Alla luce di quanto osservato, ritiene che il candidato possieda i necessari requisiti per ricoprire l'incarico proposto dal Governo. Trattandosi di un profilo di alto livello e di indubbia competenza, si riserva di proporre l'espressione di un parere favorevole.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.50 alle 12.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-08022 Vallasca: Strategie del Governo in merito al futuro sviluppo del Gestore dei mercati (GME) e del Gestore dei servizi energetici (GSE)	53
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	55
5-08210 Ricciatti: Investimenti del Fondo strategico italiano nella società Rocco Forte Hotels	53
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	56
5-08930 Fregolent: Vendita della Società Electron Srl da parte del Gruppo Leonardo Finmeccanica	54
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	59
5-09263 Falcone: Acquisizione di centrali Enel da parte di Amazon	54
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	60
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54

INTERROGAZIONI

Venerdì 25 novembre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 11.

5-08022 Vallasca: Strategie del Governo in merito al futuro sviluppo del Gestore dei mercati (GME) e del Gestore dei servizi energetici (GSE).

La sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Andrea VALLASCAS (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta e ribadisce le perplessità espresse nel suo

atto ispettivo in merito alle caratteristiche che dovrebbe possedere l'amministratore delegato del GME, questione sulla quale il Governo non sembra avere una posizione univoca.

5-08210 Ricciatti: Investimenti del Fondo strategico italiano nella società Rocco Forte Hotels.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Annalisa PANNARALE (SI-SEL), cofirmataria dell'interrogazione, replicando, prende atto della risposta e si riserva di approfondire – d'accordo con la collega Ricciatti – gli elementi informativi forniti dal Governo.

5-08930 Fregolent: Vendita della Società Electron Srl da parte del Gruppo Leonardo Finmeccanica.

Angelo SENALDI (PD) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Angelo SENALDI (PD), replicando, ringrazia per la risposta articolata, ma esprime forte preoccupazione per le sorti dei 70 dipendenti di Electron Italia Srl e auspica possano essere intraprese iniziative urgenti al fine di tutelare un settore strategico del gruppo Leonardo preservando gli attuali livelli occupazionali.

5-09263 Falcone: Acquisizione di centrali Enel da parte di Amazon.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giovanni FALCONE (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo e sottolinea l'importanza del progetto del gruppo Amazon il quale prevede la realizzazione di tre *data center* nel Piemonte. Sottolinea che questa iniziativa avrà un impatto economico positivo sul territorio e, in particolare, sulle prospettive di sviluppo industriale nella logistica dei dati.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 11.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Venerdì 25 novembre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.30 alle 11.40.

ALLEGATO 1

5-08022 Vallasca: Strategie del Governo in merito al futuro sviluppo del Gestore dei mercati (GME) e del Gestore dei servizi energetici (GSE).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in riferimento si chiedono elementi informativi in merito alla definizione del profilo e delle competenze delle figure apicali delle società partecipate Gestore dei Mercati Energetici (GME) SpA e Gestore dei Servizi Energetici (GSE) SpA e su quali siano le strategie governative in merito allo sviluppo delle due società.

Al riguardo si rappresenta, preliminarmente, che il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME) è una società controllata dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE), società a sua volta interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di intesa con il Ministero dello sviluppo economico, competente in materia di politica energetica.

A tal proposito si precisa che il MEF esercita i diritti dell'azionista nei confronti delle società partecipate, astenendosi, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, dall'esercitare attività di direzione e coordinamento.

Si evidenzia, inoltre, che la nomina dei componenti degli organi amministrativi e di controllo delle società indirettamente partecipate (come il GME) è rimessa alle valutazioni delle Società controllanti (nel caso di specie al GSE).

E, nello specifico, si rappresenta che il prof. Pietro Maria Putti è stato nominato Consigliere del GME in data 7 marzo 2016, Amministratore Delegato in data 9 marzo

2016 e Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 17 marzo 2016. Il consiglio di amministrazione durerà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2016.

Relativamente, poi, alla richiesta dell'interrogante finalizzata a conoscere quali siano le caratteristiche, il profilo e le competenze che dovrebbero avere le figure apicali delle società partecipate del settore energetico, si precisa, preliminarmente, che le nomine sono soggette ad una rigorosa disciplina, recentemente ripresa nel « testo unico » sulle società partecipate, recato dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in base alla quale, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Ne consegue, pertanto, che la disciplina richiamata individua specificamente i requisiti ed i profili necessari per coloro che sono chiamati a ricoprire le figure apicali in questione. In capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze rimane la verifica della sussistenza dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e dallo Statuto sociale ai fini della successiva formalizzazione delle nomine nelle rispettive assemblee societarie.

ALLEGATO 2

5-08210 Ricciatti: Investimenti del Fondo strategico italiano nella società Rocco Forte Hotels.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in Commissione n. 5-08210 l'On. Ricciatti ed altri pongono quesiti in ordine all'operazione di investimento effettuata dal Fondo Strategico Italiano attraverso l'acquisizione del 23 per cento del capitale della holding inglese Rocco Forte Hotels Limited.

Il Fondo Strategico Italiano SpA, rinominato Cdp Equity SpA lo scorso 31 marzo 2016, è una holding di partecipazioni controllata dal Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. che investe, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanze del 2 luglio 2014, in società operanti in settori di « rilevante interesse nazionale » che includono difesa, sicurezza, infrastrutture e pubblici servizi, trasporti, comunicazioni, energia, assicurazioni e intermediazione finanziaria, ricerca e alta tecnologia, agroalimentare e distribuzione, turistico-alberghiero e gestione dei beni culturali e artistici.

Il turismo rappresenta un settore strategico per l'Italia grazie all'attrattività del patrimonio artistico-culturale e ambientale. Nel 2015, il settore ha fornito un contributo diretto al PIL italiano di circa 69 miliardi di euro (4,2 per cento del totale) occupando direttamente 1,1 milioni di addetti che, considerando l'indotto, salgono rispettivamente a circa 168 miliardi di euro di contributo complessivo al PIL (10,2 per cento del totale) e 2,6 milioni di addetti.

A partire dalla fine del 2013, Fondo Strategico Italiano ha manifestato il proprio interesse per il settore turistico-alberghiero ed ha illustrato un progetto denominato « Polo italiano del turismo », incentrato su un modello che prevede la

separazione fra la proprietà immobiliare e la gestione alberghiera nei segmenti 3, 4 e 5 stelle. Dalle analisi condotte è emerso infatti che, in linea con quanto avviene in altri paesi ad elevata vocazione turistica, la separazione fra la proprietà immobiliare e la gestione delle strutture alberghiere consente di ottimizzare le due distinte professionalità. L'esperienza italiana è invece stata caratterizzata da elevati investimenti immobiliari da parte degli operatori alberghieri che molto spesso hanno appesantito eccessivamente le società di gestione, con conseguenze negative sulla capacità di effettuare investimenti di manutenzione e sviluppo di nuove strutture. Il modello individuato prevede che Fondo Strategico Italiano si concentrasse sull'attività di gestione alberghiera, effettuando investimenti in società di gestione operanti nei diversi segmenti del mercato.

Per quanto riguarda l'aspetto immobiliare, Cassa Depositi e prestiti ha promosso il Fondo Investimenti per il Turismo (FIT), un fondo immobiliare da collocare presso investitori istituzionali, destinato a investire nel settore turistico-alberghiero in primarie *location* del nostro Paese e aperto ad operare con più gestori. L'orientamento di Fondo Strategico Italiano nel settore turistico-alberghiero, coerentemente con le politiche generali di investimento di Cassa Depositi e prestiti, è stato quello di fornire capitali per la crescita di un settore strategico per l'economia nazionale e il cui potenziale di sviluppo risulta ancora elevato rispetto ad altri Paesi.

Alla luce di quanto esposto, in data 9 marzo 2015, Fondo Strategico Italiano e FSI Investimenti SpA, società controllata

per il 77,12 per cento da Fondo strategico Italiano e per il restante 22,88 per cento da *Kuwait Investment Authority*, hanno concluso un investimento acquistando, in quote paritetiche, complessivamente il 23 per cento della società Rocco Forte Hotels Limited.

L'operazione d'investimento in Rocco Forte Hotels Limited è stata realizzata interamente in aumento di capitale per un importo pari a complessivi 60 milioni di sterline. La valutazione è stata basata su considerazioni che tengono conto del segmento in cui opera Rocco Forte Hotels Limited, del valore del brand e delle prospettive di sviluppo del Gruppo. La valutazione della catena di alta gamma, per sua natura superiore rispetto alla media generale del settore alberghiero, è coerente con quella di altri operatori del segmento. In particolare, si rileva che il Gruppo Belmond (ex Orient Express), comparabile a Rocco Forte Hotels Limited e con un modello di business molto simile sia per posizionamento che per componente di immobili di proprietà, aveva una valutazione in linea con quella attribuita a Rocco Forte Hotels Limited.

Il Gruppo Rocco Forte Hotels è stato selezionato da Fondo Strategico Italiano in base ad un processo condotto secondo criteri generali di trasparenza e parità di trattamento. In tale processo hanno avuto una rilevante importanza l'interesse e la disponibilità del gruppo alberghiero a concentrarsi su un piano di sviluppo del mercato italiano, oltre alla comprovata capacità di gestione, al modello di business ed al perimetro globale delle attività, ma con rilevante presenza in Italia.

I criteri sulla base dei quali è stata effettuata la selezione dell'investimento sono:

- dimensione significativa;
- piano di crescita in Italia;
- catena e non singolo hotel;
- disponibilità ad aprire il capitale a socio con *governance* attiva;
- equilibrio economico-finanziario;

track-record di gestione;

brand riconosciuto;

coerenza dello sviluppo con modello di separazione fra gestione alberghiera e proprietà immobiliare;

rete di vendita internazionale;

possibilità di investire nella capogruppo e non solo in una società, regionale di una multinazionale.

Rocco Forte Hotels Limited è la terza catena in Italia per numero di camere nel segmento di alta gamma. L'Italia, in cui la società opera da 15 anni, rappresenta il primo paese per fatturato del gruppo (circa 40 per cento del fatturato complessivo). L'85 per cento delle presenze nelle strutture italiane proviene dall'estero, in particolare da Stati Uniti, Regno Unito, Medio Oriente e Asia. La performance operativa ed economica della catena è positiva, con tasso di occupazione medio di quasi il 70 per cento.

Si precisa che l'indebitamento netto di Rocco Forte Hotels Limited, legato agli importanti investimenti immobiliari realizzati in passato, è in linea con quello di altre aziende comparabili per modello di business e patrimonio immobiliare. Si evidenzia, inoltre, che Rocco Forte Hotels Limited aveva concluso il rifinanziamento dell'intero debito bancario prima del perfezionamento dell'investimento di Fondo Strategico Italiano.

Per quanto concerne l'acquisto del marchio « Rocco Forte » da un'altra società dell'imprenditore britannico, era condizione dell'investimento di Fondo Strategico Italiano che Rocco Forte Hotels Limited fosse titolare di tutti i brand del gruppo, che rappresentano un *asset* molto importante per la società. Si sottolinea che i brand relativi all'attività di Rocco Forte Hotels Limited sono stati acquistati prima dell'ingresso di Fondo Strategico Italiano.

Successivamente all'investimento di Fondo Strategico Italiano è stata avviata un'importante attività di sviluppo orientata, coerentemente con il piano industriale, al-

l'apertura di nuovi hotel in Italia. Questa attività è per sua natura di lungo termine e con una tempistica non sempre prevedibile. Sono necessari, in media, almeno 3 anni per aprire un albergo di alto livello. Sulla base delle negoziazioni e offerte in corso, il piano di sviluppo di Rocco Forte Hotels Limited in Italia risulta in linea con le previsioni dell'investimento.

Si soggiunge che l'attività di investimento in Italia si è già concretizzata lo

scorso settembre con la sottoscrizione da parte del gruppo Rocco Forte Hotels di un nuovo contratto di locazione pluriennale per la gestione dell'Hotel de la Ville a Roma, vicino alla rinomata piazza di Spagna. Quest'ultima operazione, che peraltro si stima crei a regime occupazione per 200 persone, va a rafforzare il portafoglio in Italia, confermando l'interesse prioritario del gruppo Rocco Forte Hotels verso il nostro Paese.

ALLEGATO 3

5-08930 Fregolent: Vendita della Società Electron Srl da parte del Gruppo Leonardo Finmeccanica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in Commissione n. 5-08930 l'On. Fregolent ed altri pongono quesiti in ordine alla vendita di Electron Italia Srl da parte del gruppo Leonardo Finmeccanica.

Dal 1° gennaio 2016 Leonardo-Finmeccanica è diventata una *One Company* a seguito di un radicale processo di rinnovamento finalizzato a rafforzare e valorizzare i settori di attività individuati come *core business*, Aerospazio, Difesa e Sicurezza, che ha portato significativi miglioramenti delle *performance* industriali ed economiche, riscontrati anche nei risultati del primo semestre del 2016.

Si fa presente che le attività sviluppate da Electron Italia srl, pur se afferenti al comparto della « sicurezza fisica » con competenze specifiche di sicuro valore, risultano accessorie rispetto al core business di Leonardo-Finmeccanica nel settore Sicurezza, sia riguardo ai prodotti e alle tecnologie sviluppate sia rispetto al mercato prevalentemente istituzionale verso il quale è diretta l'offerta dell'azienda.

Per tali motivi Leonardo-Finmeccanica, nell'ottica di una valorizzazione delle competenze presenti, ha avviato da tempo un processo volto ad individuare come possibili compratori, piccole medie imprese interessate ad investire per rilanciare e sviluppare le attività di Electron Italia Srl.

Ad oggi, però, il numero dei possibili acquirenti appare limitato a causa di un calo di redditività registrato da Electron Italia Srl negli ultimi anni, dovuto alla difficoltà di posizionamento in uno scenario di mercato altamente competitivo come quello della Sicurezza. Pertanto, pur comprendendo le preoccupazioni manifestate dall'Onorevole interrogante, laddove non si giungesse all'auspicato accordo per la cessione, Leonardo-Finmeccanica potrebbe trovarsi in condizioni di procedere ad una graduale disimpegno dalle attività al fine di contenere ulteriori perdite nei prossimi esercizi finanziari.

ALLEGATO 4

5-09263 Falcone: Acquisizione di centrali ENEL da parte di Amazon.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in riferimento, richiamando articoli di stampa, si riferisce l'intenzione del Gruppo Amazon di acquistare tre centrali in dismissione dell'ENEL, situate in Piemonte, con particolare riferimento a Trino Vercellese, per un investimento di rilevante valore che si ipotizza possa avere un seguito con una *joint venture* tra il gruppo americano ed ENEL, sia per la gestione dell'energia sia per la fornitura di banda ultra larga. L'interrogante chiede una verifica della situazione del complesso delle centrali in dismissione e quali siano le garanzie che ENEL fornirebbe ai lavoratori coinvolti nelle dismissioni stesse.

La società ENEL, così come altri operatori del settore termoelettrico, sta procedendo alla chiusura degli impianti ubicati sul territorio nazionale, ormai non più competitivi.

Per tutti gli impianti destinati a essere messi definitivamente fuori servizio (n. 23 centrali) l'ENEL ha attivato il « *progetto FUTUR-E* » che, attraverso il coinvolgimento delle comunità e di tutti gli stakeholders, intende avviare un'analisi dei territori per individuare le potenziali nuove destinazioni e i progetti atti a generare valore condiviso con il territorio e le comunità.

Tale iniziativa ha l'obiettivo di valorizzare i siti dismessi attraverso l'individuazione di progetti di riutilizzo che siano sostenibili ambientalmente, economicamente e socialmente. Oltre alla definizione dei progetti, l'ENEL si occupa anche dell'individuazione dei partners economici interessati all'acquisto e allo sviluppo delle aree.

Le informazioni sono rese disponibili su un apposito sito web, in cui sono evidenziate le caratteristiche dei siti e le relative potenzialità, con aggiornamenti periodici sui concorsi di idee avviati e/o sulle eventuali sistemazioni definitive degli impianti (laddove individuate).

Tra gli impianti messi definitivamente fuori servizio risultano sia la centrale termoelettrica « G. Ferraris » di Trino Vercellese (messa fuori servizio nel luglio 2013) che l'impianto di Montalto di Castro (tra il 2015 e il 2016 sono state messe fuori servizio le 4 sezioni convenzionali, risultano ancora formalmente in esercizio gli 8 impianti turbogas).

Il Ministero dello Sviluppo Economico autorizza la messa fuori esercizio degli impianti, una volta appurato, attraverso la società TERNA, che la chiusura sia compatibile con la sicurezza del sistema elettrico. Dopo tali verifiche, cessata la produzione di energia, la gestione degli accordi stipulati tra le società produttrici e gli eventuali soggetti interessati a rilevare i siti ricade nell'ambito dell'iniziativa privata.

Per corrispondere, quindi, alle richieste dell'interrogante, sono state assunte informazioni da ENEL che ha confermato le interazioni in corso con Amazon per la possibile costruzione di 3 *data center*, su 3 siti diversi che includono Trino Vercellese, con la possibile fornitura da parte di Enel di una soluzione energetica efficiente per la riduzione dei consumi totali del *data farm*.

Sono tuttora in corso verifiche tecniche da parte di Amazon sulla possibilità di utilizzare i siti ENEL come base per la costruzione di *data farm*; l'orizzonte tem-

porale che la ditta sta prendendo in considerazione è di medio-lungo termine.

Relativamente, infine, al personale, l'ENEL ha fatto presente che i siti scelti da Amazon sono siti senza un presidio fisso di personale. Il personale in forza a Trino è stato già totalmente riassorbito in altri impianti di Enel Produzione o in

altre Società del Gruppo tra il 2013 ed il 2014, mentre Alessandria già da prima non aveva un presidio fisso; all'occorrenza viene inviato personale dall'impianto di Casella (PC). Tale personale continuerà ad operare presso l'impianto di Casella, presso cui ha la sua sede di lavoro.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	62
---	----

Venerdì 25 novembre 2016. – Presidenza della presidente provvisoria Daniela Matilde Maria GASPARINI, indi del presidente eletto Andrea CAUSIN.

La seduta comincia alle 11.35.

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.

Daniela Matilde Maria GASPARINI, presidente, ricorda che la Commissione è convocata per la propria costituzione, mediante l'elezione dell'Ufficio di presidenza, composto, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della deliberazione della Camera dei deputati del 27 luglio 2016, dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari.

Indice la votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti:	15
Maggioranza assoluta dei voti	8

Hanno ottenuto voti:

Causin	11
Librandi	1
Schede bianche	3

Proclama quindi eletto Presidente della Commissione il deputato Andrea Causin, che invita ad assumere la presidenza.

Andrea CAUSIN, presidente, ringrazia i colleghi e garantisce il massimo impegno per perseguire le finalità indicate dalla delibera istitutiva della Commissione.

Sospende brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle 11,55, è ripresa alle 12).

Andrea CAUSIN, presidente, indice la votazione per l'elezione di due Vicepresidenti e di due Segretari.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione per l'elezione di due Vicepresidenti:

Presenti e votanti:	15
---------------------------	----

Hanno ottenuto voti:

Morassut	11
Castelli	3
Gelmini	1

Proclama quindi eletti Vicepresidenti della Commissione il deputato Roberto Morassut e la deputata Laura Castelli.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione di due Segretari:

Presenti e votanti: 15

Hanno ottenuto voti:

Misiani	10
Castelli	2
Librandi	1
Malpezzi	1
Scheda bianca	1

Proclama quindi eletti Segretari della Commissione il deputato Misiani e la deputata Castelli, la quale peraltro risulta eletta anche vicepresidente.

Laura CASTELLI (M5S) dichiara di optare per la carica di vicepresidente.

Andrea CAUSIN, *presidente*, rileva quindi che occorre integrare l'ufficio di Presidenza per l'elezione di un altro Segretario. Non essendovi obiezioni, la votazione può essere svolta immediatamente.

Massimo PARISI (SCCI-MAIE), intervenendo per un richiamo al regolamento, ritiene che andrebbe proclamato segretario il deputato che segue l'onorevole Castelli nella graduatoria dei voti riportati nella precedente votazione.

Andrea CAUSIN, *presidente*, rileva che la votazione si è conclusa con la procla-

mazione del risultato, dopo la quale la deputata Castelli ha esercitato la sua opzione. Pertanto occorre procedere ad una nuova votazione.

Massimo PARISI (SCCI-MAIE), non condividendo questa decisione, dichiara che non parteciperà al voto.

Andrea CAUSIN, *presidente*, indice quindi la votazione per l'elezione di un Segretario.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione per l'elezione di un Segretario:

Presenti e votanti 15

Hanno ottenuto voti:

Librandi	8
Gelmini	1
Gasparini	1
Schede bianche	4
Scheda nulla	1

Proclama quindi eletto segretario della Commissione il deputato Librandi.

Invita i Gruppi aventi più di un componente in Commissione ad indicare al più presto i loro rappresentanti. Si riserva di convocare quanto prima l'Ufficio di presidenza così integrato.

Preannuncia infine che la Presidente della Camera, nella giornata di lunedì prossimo, incontrerà la Commissione per un indirizzo di saluto.

La seduta termina alle 12.30.

INDICE GENERALE**COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)**

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi. Atto n. 337 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	3
ALLEGATO (<i>Proposta di parere</i>)	7

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis-A Governo (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	15
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	24

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione	30
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016. C. 4151 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	30
Trattati internazionali, basi e servitù militari. C. 2 di iniziativa popolare (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	38
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	45

RISOLUZIONI:

7-01051 Tidei: Sulla tutela dei difensori dei diritti umani (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	43
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

COMITATO DEI NOVE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis-A Governo	47
ERRATA CORRIGE	47

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. C. 1533-B, approvata dalla VII Commissione della Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	49
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2016, relativo a contributi a enti, istituti, associazioni, fondazione ed altri organismi. Atto n. 359 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	50
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Felice Laudadio a presidente della Fondazione centro sperimentale di cinematografia. Nomina n. 88 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	51
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	52
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI:

5-08022 Vallasca: Strategie del Governo in merito al futuro sviluppo del Gestore dei mercati (GME) e del Gestore dei servizi energetici (GSE)	53
---	----

<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	55
--	----

5-08210 Ricciatti: Investimenti del Fondo strategico italiano nella società Rocco Forte Hotels	53
--	----

<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	56
--	----

5-08930 Fregolent: Vendita della Società Electron Srl da parte del Gruppo Leonardo Finmeccanica	54
---	----

<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	59
--	----

5-09263 Falcone: Acquisizione di centrali Enel da parte di Amazon	54
---	----

<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	60
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	62
---	----

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



17SMC0007500